

BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio degli Ordini Forensi di Bologna

N. 2 / 2004


Spedizione in abbonamento postale - 70% - Filiale di Bologna



BOLOGNA FORENSE

N. 2 / 2004

Notiziario del
Consiglio degli Ordini Forensi
di Bologna



EDITORIALE

Lucio Strazziari

3 - I 130 anni della Avvocatura italiana.

DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

*a cura di Giovanni Berti
Arnoaldi Veli*

4 - Funzionamento degli uffici
5 - Congressi, convegni e altre iniziative
5 - Nomine e incarichi
6 - Praticanti avvocati
8 - Premi
9 - Iscrizioni ad albi o al registro
10 - Deontologia
11 - Opinamento note
11 - Difese d'ufficio
11 - Organismo unitario dell'avvocatura
12 - Associazioni forensi
12 - Magistratura onoraria
12 - In bacheca
13 - Sport
13 - Varie

FONDAZIONE FORENSE

Sandro Callegaro

15 - La Fondazione forense bolognese
compie cinque anni di attività.
21 - Programma delle iniziative celebrative.

STATISTICHE

*a cura di Giovanni Berti
Arnoaldi Veli*

24 -

DIFESA D'UFFICIO

Amalia Lamanna

26 - Irreperibile e latitante: quale criterio retributivo per il difensore d'ufficio?

O.U.A. - ORGANISMO UNITARIO DELLA AVVOCATURA

29 -

CONVEGNI

Flavia Masè Dari

30 - Federazione degli Ordini forensi d'Europa. Relazione dello *stage* sulla pratica forense.

Maria Vittoria Falavigna

31 - La pratica: comparazione dei diversi sistemi. Il rapporto tra "*dominus*" (*tutor*) e praticante: diritti e obblighi delle parti e relativi punti di vista.

Guido Clausi-Schettini

38 - Il Congresso generale della F.B.E. - *Federation des barreaux d'Europe* a Lione.

Nelle pagine centrali inserto staccabile con le nuove tariffe penali per le difese d'ufficio.

Associato all'ASTAF

SENZA SCHERMI

Stefano Graziosi 40 - Quando Strasburgo parla la Cassazione sente fioca la voce della Costituzione.

NON SOLO DIRITTO

Francesco Berti Arnoaldi Veli 42 - Guido Longobardi: "La settimana rossa"

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

45 - Lettera del Presidente del C.N.F. Guido Alpa

ASTAF - ASSOCIAZIONE STAMPA FORENSE

a cura di Sandro Giacomelli 47 - VI Consulta nazionale avvocati giornalisti.

NOTIZIE DALL'UIA

Bruno Micolano 49 -

JUS BOLOGNA SPORT

a cura di Manlio D'Amico Giovanni Cerri 51 - Campionato italiano forense a Ischia
52 - 38° Campionato italiano avvocati e magistrati sciatori

DATI IN BREVE

53 -

VARIAZIONI ALL'ALBO

a cura di Sandro Callegaro 54 - Periodo 30 giugno - 30 novembre 2004

Bologna Forense - Notiziario dell'Ordine degli Avvocati di Bologna - Associato all'ASTAF.

Periodico quadrimestrale N. 2 maggio - agosto 2004

Viene spedito agli iscritti agli albi ed ai registri dell'Ordine di Bologna; al C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani.

Direzione e redazione presso il Consiglio degli Ordini forensi di Bologna - (Palazzo di Giustizia)

Piazza dei Tribunali, 4 - Bologna.

Autorizzazione del Tribunale di Bologna N. 5365 del 6.5.1986.

Direttore responsabile Lucio Strazziari - Capo redattore Francesco Berti Arnoaldi Veli.

Hanno effettivamente collaborato a questo numero: Francesco e Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro, Guido Clausi-Schettini, Manlio D'Amico, Maria Vittoria Falavigna, Sandro Giacomelli, Stefano Graziosi, Amalia Lamanna, Flavia Masè Dari, Bruno Micolano, Lucio Strazziari.

Chiuso in redazione il 15 dicembre 2004. Tiratura 3800 copie.

In copertina: dettaglio da "Giustizia e libertà" di Tullio Vietri, 1970.

EDITORIALE

I 130 ANNI DELLA AVVOCATURA ITALIANA

L'Avvocatura italiana ha celebrato i suoi 130 anni di vita.

Gli Ordini forensi furono infatti istituiti con la legge 8 giugno 1874.

Con il Convegno Nazionale svoltosi a Bari nei giorni 19 e 20 novembre 2004 il Consiglio Nazionale Forense, attraverso l'analisi di un così lungo percorso che ha visto gli Ordini inseriti in modo partecipe e responsabile nel tessuto sociale del nostro Paese, ha voluto richiamare l'attenzione sul più generale problema della disciplina delle professioni.

In un momento, come quello attuale, nel quale l'Unione Europea ci chiama a confrontarci con proposte che potrebbero incidere in modo radicale sugli assetti dell'esercizio professionale.

E lo ha voluto fare richiamandosi alla storia, che rappresenta la testimonianza della missione della Avvocatura, il suggello della sua unità, la garanzia della sua sopravvivenza.

*E' infatti alla storia che appartiene il **sistema ordinistico**, con la presenza degli Ordini forensi sul territorio. Gli stessi, integrati con ogni aspetto della vita civile, sociale ed economica del Paese, hanno attraversato, e condiviso, le grandi trasformazioni, come le dolorose stagioni, della nostra comunità, nel rigoroso assolvimento del compito, che la Costituzione ha affidato alla Avvocatura, della difesa dei diritti dei cittadini.*

*Gli Ordini sono stati, e sono, al servizio della collettività, ed è la Società stessa che chiede alla avvocatura di interpretare il proprio ruolo da protagonista, per assicurare, interloquendo con le Istituzioni, con la Magistratura, con le forze politiche, il **diritto di difesa**, in modo tale da garantire la **difesa del diritto**, inteso come principio di legalità, nell'esercizio della **giurisdizione**, che è uno dei "beni collettivi" più significativi di ogni comunità, rappresentando una sede neutra, al riparo da ingerenze esterne, di ponderazione, di bilanciamento tra interessi, di composizione di conflitti, siano essi rappresentati da vertenze fra individui o fra gruppi sociali.*

Una Avvocatura protagonista, autonoma nelle scelte, attrice e non spettatrice, soggetto e non oggetto, esprime il suo mandato rivestendo quel ruolo pubblico di rango costituzionale, che le è riconosciuto con l'art. 24 della Costituzione.

Tutto ciò presuppone e richiede un richiamo di tutti noi ai principi fondamentali che qualificano, da sempre, la professione forense, e che ne rappresentano carattere indelebile, e non rinunciabile.

*E sono i principi della **indipendenza** e della **autonomia**, uniti ai doveri deontologici ai quali deve conformarsi, sempre, l'attività dell'avvocato. Tali principi richiedono, quale qualificazione essenziale, che l'esercizio professionale possa essere svolto in condizioni di piena libertà.*

E sono proprio gli Ordini forensi a rappresentare il presidio della libertà dell'Avvocato, secondo il modello dell'autogoverno, temperato dal principio di legalità, dove la legge resta l'unico ed imprescindibile parametro di riferimento.

Alla luce di una tale concezione della attività dell'avvocato, chiamato ad operare con il diritto e per il diritto, non si possono condividere i progetti che vorrebbero modificare radicalmente la disciplina delle professioni intellettuali, assimilandole alla attività di impresa, o consegnandole, almeno sotto certi aspetti, ad una legislazione regionale, nell'ambito della quale non potrebbero essere più salvaguardate quelle esigenze di unità, di solidarietà, di professionalità, che la avvocatura considera, da sempre, condizione primaria di un esercizio professionale così concepito ed attuato.

Alla storia, dunque, e a questi valori vissuti con continuità e coerenza, è necessario riferirsi per attingere gli insegnamenti che ci debbono guidare nelle scelte del presente, e nelle prospettive del nostro futuro.

Lucio Strazziari

DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

DAI VERBALI DEL CONSIGLIO
(periodo dal 5 maggio 2003 al 12 gennaio 2004)

a cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli

1) *Funzionamento degli uffici*; 2) *Congressi, convegni e altre iniziative*; 3) *Nomine e incarichi*; 4) *Praticanti avvocati*; 5) *Premi*; 6) *Iscrizioni ad albi o al registro*; 7) *Deontologia*; 8) *Opinamento note*; 9) *Difese d'ufficio*; 10) *Organismo Unitario dell'Avvocatura*; 11) *Associazioni forensi*; 12) *Magistratura onoraria*; 13) *In bacheca*; 14) *Sport*; 15) *Varie*.

* * *

1) FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

Riferisce il Consigliere avv. Antonio Spinzo che in data 9 maggio 2003 si è tenuta la riunione della Commissione Penale alla quale hanno partecipato, oltre al Consigliere avv. Guido Clausi-Schettini, i colleghi avvocati Donatella Ianelli e Maurizio Merlini, quali delegati della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, Gabriele Bordoni, dell'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia-Romagna, Desi Bruno e Raffaele Miraglia, quali delegati dell'Associazione Iniziativa Giuridica Democratica, per l'esame delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica.

A conclusione della riunione è stato emesso il seguente documento:

"La Commissione, esaminate le direttive di massima per le udienze trasmesse dal Sig. Procuratore della Repubblica di Bologna, ed esaminati lo schema di protocollo di intesa e le tabelle mensili di programmazione delle udienze per il P.M.,

esprime

interesse per ogni iniziativa che vada nella direzione di garantire una migliore efficienza degli Uffici, una maggiore celerità di trattazione dei processi penali, condividendo il principio di garantire l'uniformità nella disciplina dell'udienza "filtro" o di "smistamento", riservando ogni ulteriore osservazione all'esito dell'incontro programmato per il giorno 6 giugno 2003, alla cui partecipazione manifesta la propria adesione."

Il Consiglio, preso atto del lavoro svolto dalla Commissione, fa proprie le osservazioni espresse e sopra richiamate. Il Presidente provvederà a dare comunicazione al Procuratore della Repubblica dell'adesione del Consiglio all'incontro che si svolgerà in un giorno compreso tra il 10 e il 13 giugno, come suggerito.

(adunanza del 12 maggio 2003)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che con nota in data 15 luglio 2003 prot. n. 292/03 indirizzata al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, al Magistrato di Sorveglianza, al Procuratore della Repubblica ed al Presidente dell'Ordine degli Avvocati, il Primo Dirigente dell'Ufficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti, sig. Celso Masolini, paventa la **paralisi delle notifiche degli atti a mezzo posta** a motivo del fatto che l'ufficio medesimo si trova sprovvisto delle cartoline di ritorno verdi e delle ricevute di spedizione, non disponendo delle somme necessarie per il relativo approvvigionamento presso l'ufficio postale. Tale situazione ha comportato, al momento, la mancata notifica di circa 1000 atti che giacciono inevasi nei locali dell'Ufficio Notifiche.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, dopo ampio e acceso dibattito, manda al Presidente di inviare lettera al Ministero della Giustizia, al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore Generale della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ed al Dirigente dell'U.N.E.P.,

lamentando la gravità della situazione e chiedendo un immediato intervento che preveda, fra l'altro, un provvedimento di sospensione dei termini di scadenza degli atti; delibera di richiedere alle Poste la fornitura di un consistente quantitativo di avvisi di ricevimento e di ricevute di spedizione, con anticipazione dei relativi costi, da mettere a disposizione dei colleghi che ne potranno acquistare un quantitativo non inferiore a dieci per volta; delibera infine di convocare una conferenza stampa denunciando pubblicamente il grave e inaccettabile disservizio che determina un ulteriore aggravamento dell'ormai comatoso apparato giudiziario.

(adunanza del 21 luglio 2003)

Riferisce il Segretario avv. Sandro Callegaro che, in esecuzione della specifica precedente delibera, sono state acquistate dalle Poste Italiane 15.000 **cartoline per avviso di ricevimento atti giudiziari** al costo di euro 0,22 l'una, e 15.000 tagliandi per raccomandata al costo di euro 0,24 l'una, da porre a disposizione dei colleghi che ne potranno acquistare un quantitativo non inferiore a dieci per volta per un massimo di cinquanta.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera che le cartoline vengano distribuite presso l'Ufficio Patrocinio a spese dello Stato al costo complessivo di euro 0,50.

(adunanza dell'8 settembre 2003)

* * *

2) CONGRESSI, CONVEGNI E ALTRE INIZIATIVE

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sull'esito dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 16 luglio 2003 e della elezione dei quindici delegati al **XXVII Congresso Nazionale Forense** che si terrà a Palermo nelle giornate del 2-3-4-5 ottobre 2003.

Vengono proclamati eletti, in ordine di voti conseguiti, gli avvocati Sandro Callegaro, Mauro Poli, Fausto Sergio Pacifico, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Nino Rocco Damato, Claudio Cristoni, Bruno Sazzini, Michelina Grillo, Rosa Lucente, Antonio Spinzo, Sandro Giacomelli, Giorgio Vaselli, Federico Canova, Lorenza Bond e Sergio Palombarini.

(adunanza del 21 luglio 2003)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 15 settembre 2003 dall'**Ufficio dei Referenti per la Formazione decentrata dei magistrati della Corte d'Appello di Bologna**, con la quale si comunica che, a partire dal semestre corrente, gli incontri di studio programmati dall'Ufficio dei Referenti sono aperti a tutti, salvo comunicazione contraria.

(adunanza del 15 settembre 2003)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che in data 25-27 marzo 2004 si terrà a Bologna un convegno che avrà come scopo quello di fare il punto sulla evoluzione del **processo telematico** alla luce delle esperienze condotte nei sette tribunali pilota, della messa a punto dei *software* per la trasmissione telematica dei dati e di altri applicativi, nonché delle elaborazioni teoriche e progettuali proposte dai comitati del "Progetto di assistenza alla realizzazione del processo telematico". A tal fine gli organizzatori hanno chiesto la disponibilità del Consiglio ad offrire il patrocinio, nonché a contribuire anche economicamente alla sua realizzazione e assicurando la presenza di interventi e relatori.

Il Consiglio, preso atto dell'iniziativa che valuta assai favorevolmente, anche al fine di confermare l'impegno e la primogenitura del nostro Ordine nella creazione ed evoluzione del processo telematico, delibera di concedere il patrocinio al Convegno e di contribuire anche sotto l'aspetto economico.

(adunanza del 27 ottobre 2003)

* * *

3) NOMINE E INCARICHI

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 22 aprile 2003 dalla Corte d'Appello di Bologna con la quale si comunica che il Consigliere avv. Sandro Giacomelli è stato nominato componente

effettivo del **Consiglio Giudiziario** integrato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 374 del 21 novembre 1991 e successive modificazioni, e degli articoli 2 e 6 del D.P.R. n. 198 del 10 giugno 2000.

Il Consiglio si congratula con il Consigliere avv. Sandro Giacomelli per la riconferma nell'incarico e gli augura buon lavoro per il delicato compito che l'attende.

(adunanza del 12 maggio 2003)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 30 aprile 2003 dall'avv. Mario Jacchia con la quale si trasmette copia del decreto del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati, con il quale viene nominato componente del **Comitato Operativo del progetto "Processo Telematico"**.

Il Consiglio si compiace e si congratula vivamente con l'avv. Mario Jacchia per la prestigiosa nomina e gli augura un proficuo lavoro.

(adunanza del 12 maggio 2003)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bologna in data 7 ottobre 2003 avente ad oggetto il rinnovo del **Consiglio della Camera Arbitrale** per il quadriennio 2004-2007, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, riconferma per tale nomina il Consigliere avv. Vincenzo Florio.

(adunanza del 22 ottobre 2003)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dalla Provincia di Bologna-Servizio Trasporti, con la quale si comunica che in osservanza della legge n. 390/1963 si deve provvedere al rinnovo del **Consiglio di Disciplina dell'A.T.C. s.p.a.** di Bologna, scaduto in data 5 ottobre 2003, e si chiede di voler indicare il nominativo di un avvocato disponibile a ricoprire l'incarico di Presidente.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di rinnovare l'incarico al Consigliere avv. Claudio Cristoni.

(adunanza del 12 gennaio 2004)

* * *

4) PRATICANTI AVVOCATI

Riferisce il Consigliere avv. Annalisa Atti che è pervenuta lettera in data 30 aprile 2003 portante "richiesta di chiarimenti" da parte dei dott. *, ** e ***, tutti iscritti alla locale "**Scuola di Specializzazione per le professioni legali**", in merito alla validità, ai fini della equivalenza con un anno di pratica forense, della frequenza a detta Scuola.

Il Consiglio, udito il riferimento del Consigliere avv. Annalisa Atti, ritiene di richiamare le delibere già assunte in proposito (in particolare la delibera in data 28 ottobre 2002), e di riassumere le questioni prognosticamente rilevanti nel seguente senso:

- la frequenza ai corsi tenuti da una "scuola di specializzazione per le professioni legali" può tenere luogo di un anno di pratica forense, dei due richiesti dalla legge per l'ammissione all'esame, sul necessario e imprescindibile presupposto della previa iscrizione del frequentante la Scuola al Registro dei Praticanti per l'intero periodo di pratica forense richiesto dalla legge (due anni);

- la frequenza ai corsi può tenere luogo dell'anno di pratica se e solo se, al termine del corso, il frequentante consegue il diploma relativo;

- la frequenza ai corsi può tenere luogo di un anno di pratica forense, il quale, in accordo a quanto deliberato dal C.N.F. in materia, dovrà essere preferibilmente il primo, dei due anni richiesti dalla legge, e comunque non potrà comprendere il quarto semestre di pratica, da effettuarsi necessariamente presso uno studio di avvocato (in via esclusiva o contemporaneamente alla frequenza della Scuola);

- la frequenza ai corsi non è incompatibile con la normale pratica presso un avvocato, nei limiti della compatibilità di impegno didattico di frequenza e studio, in via astratta; proprio per tale ragione, il C.N.F. ha indicato come "preferibile" la sostituzione del primo anno di pratica forense con la frequenza alla scuola, che nel secondo anno normalmente prevede e incoraggia la contemporanea frequenza di uno studio professionale, su ciò

tarando anche i programmi di lezioni, esercitazioni e stages.

(adunanza del 5 maggio 2003)

Riferisce il Segretario avv. Sandro Callegaro sulla richiesta della dott.ssa *, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati in data 9 novembre 2002, di poter proseguire il periodo di **pratica legale presso lo studio dell'Abogado *, con studio in *, Spagna.**

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di autorizzare la dott.ssa * a proseguire la pratica presso lo studio legale spagnolo per la durata massima di due semestri, poichè l'ultimo semestre antecedente al conseguimento del certificato di compiuta pratica deve essere svolto presso l'Ordine che rilascia detto certificato. La dott.ssa * dovrà inoltre dare conto della pratica svolta sul libretto che andrà depositato con la periodicità e le modalità richieste dal D.P.R. n. 101 del 10 aprile 1990, e con la sottoscrizione dell'avvocato straniero.

(adunanza del 26 maggio 2003)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera del Questore di Bologna in data 29 ottobre 2003 in risposta alle numerose richieste di chiarimenti inviate da questo Consiglio in riferimento alle **iscrizioni nel Registro Praticanti di cittadini extracomunitari.**

In particolare, il Questore assume che l'art. 47 del D.P.R. n. 394/1999, pure prevedendo effettivamente l'acquisizione di specifici visti di ingresso e premessi di soggiorno, è applicabile agli stranieri extracomunitari che non si trovano attualmente nel territorio nazionale ovvero che, pur soggiornando regolarmente in Italia, non possono svolgere detta attività in quanto non consentita dal permesso di soggiorno in loro possesso, ad esempio per motivi di turismo, missione, invito, culto, lavoro stagionale, lavoro subordinato rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 286/1998. Non essendo consentita la conversione dei titoli autorizzatori eventualmente in loro possesso, prosegue la lettera del Questore, detto titolo già in possesso dei cittadini extracomunitari è sufficiente per poter svolgere la pratica legale.

Segue ampio e animato dibattito all'esito del quale il Consiglio, a maggioranza, delibera di accogliere l'interpretazione data dal Questore.

(adunanza del 3 novembre 2003)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sul **libretto di pratica forense** presentato in data 10 novembre 2003 dalla dott.ssa * per ottenere il visto relativo al compimento del quarto semestre ed il relativo certificato di compiuta pratica.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, atteso che le udienze che sono state riportate nel libretto sul prospetto relativo al quarto semestre non sono di partecipazione alle udienze in quanto non riferibili all'avv. * presso il quale la dott.ssa * svolge la pratica, ma sono di mera assistenza risultando, anche per quanto dichiarato al Consigliere delegato, che la stessa praticante ha annotato sul proprio libretto ventuno udienze chiamate nei giorni 14 ottobre 2003 e 23 ottobre 2003 dal Giudice di Pace di Bologna, delibera di non convalidare alla dott.ssa * il quarto semestre di pratica; dispone la convocazione dell'avv. * al fine di assumere chiarimenti.

(adunanza del 17 novembre 2003)

Riferisce il Segretario avv. Sandro Callegaro sulla richiesta pervenuta dal dott. *, iscritto al Registro Praticanti Avvocati in data 23 settembre 2002 con domicilio professionale presso la **Scuola di Specializzazione per le professioni legali**, al fine di ottenere l'**autorizzazione al patrocinio** dopo un anno di frequentazione della Scuola.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, atteso che l'autorizzazione al patrocinio può essere richiesta, a decorrere dal primo giorno del secondo anno di iscrizione, dopo la frequentazione di un anno di pratica presso lo studio di un avvocato; che ai sensi del d.lgs n. 398/1997 al laureato in giurisprudenza, iscritto nel registro praticanti, viene riconosciuto un anno di pratica a condizione di aver ottenuto il relativo diploma di specializzazione; delibera di non concedere l'autorizzazione al patrocinio poichè la frequentazione di un anno della Scuola di Specializzazione per le professioni legali non integra i requisiti richiesti dalla legge.

(adunanza del 17 novembre 2003)

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Cerri sulla richiesta di **nuova decorrenza** di pratica pervenuta dalla

dott.ssa *, iscritta al Registro Praticanti Avvocati in data 13 gennaio 2003. La dott.ssa * lamenta di non aver potuto seguire le udienze relative al primo semestre presso lo studio dell'avv. * poichè il medesimo oltre a non seguire un iter formativo per i praticanti non le comunicava le date delle udienze stesse, causa le troppe pratiche da seguire in studio, per cui era necessaria la presenza della medesima in ufficio anzichè in udienza.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, esaminato il libretto, delibera di concedere una nuova decorrenza di pratica alla dott.ssa * a far data dal 13 luglio 2003 ed attese le dichiarazioni rese dalla medesima dispone la convocazione dell'avv. *.

(adunanza del 17 novembre 2003)

* * *

5) PREMI

Preso visione della lettera con cui la Signora Angela Ciulli, vedova dell'avv. Adolfo Lammioni, prematuramente deceduto a Bologna il 10 settembre 2001, ha manifestato al Consiglio dell'Ordine Forense di Bologna ed alla Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, la volontà di onorare la memoria e di mantenere vivo il ricordo di avvocato penalista del marito Adolfo Lammioni attraverso la istituzione di un "premio" a suo nome, costituito da somma da devolversi ad un giovane che si sia contraddistinto nelle discipline penalistiche all'esito dell'Esame di Avvocato; ritenuto che la Signora Angela Ciulli ha comunicato di volere destinare a tale fine la somma di euro 2.600,00 ogni anno, per il periodo di cinque anni;

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

nell'esprimere vivo ringraziamento alla Signora Angela Ciulli per questa iniziativa che consentirà al foro bolognese di onorare la memoria dell'avv. Adolfo Lammioni, che tanto prestigio ha conferito a tutta la avvocatura attraverso l'esercizio della attività forense nel campo penalistico, sempre ispirato ai più rigorosi principi di probità, correttezza, capacità e valore professionale, manifesta convinta e compiaciuta adesione alla **istituzione del premio "Adolfo Lammioni"**, da devolversi a favore di un giovane che, nell'affacciarsi alla professione, abbia dimostrato preparazione e predilezione per il diritto penale, così da prevedere un suo percorso professionale come avvocato penalista e, in accordo con la Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna,

delibera

i sottospecificati criteri che dovranno presiedere alla designazione del vincitore fra i giovani praticanti che abbiano sostenuto l'esame di avvocato nel distretto della Corte d'Appello di Bologna, a partire dalla sessione 2002-2003, e per i successivi quattro anni:

- 1) essere residente in Provincia di Bologna;
- 2) avere svolto la intera pratica forense presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna;
- 3) avere il limite massimo di età di anni 30, facendo riferimento al giorno antecedente l'inizio delle prove scritte dell'esame di avvocato;
- 4) avere superato l'esame di avvocato con il voto più alto complessivamente raggiunto facendo esclusivamente riferimento alla prova scritta (il parere motivato) ed alla prova orale di diritto penale;
- 5) nella ipotesi di parità di voto fra più candidati, il premio sarà conferito al candidato che abbia scelto di effettuare, nella terza prova dell'esame, l'atto di diritto penale e l'abbia superata con il voto più alto. In caso di ulteriore parità fra più candidati il premio sarà conferito al candidato più giovane di età;
- 6) Il premio sarà consegnato nel corso della assemblea ordinaria degli iscritti dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, che si svolgerà ogni anno nel mese di gennaio successivo al completamento dell'esame di avvocato.

(adunanza del 29 dicembre 2003)

Riferisce il Segretario avv. Sandro Callegaro sulla situazione del **premio "Alberto e Roberto Vighi"**, a proposito del quale richiama integralmente il contenuto della delibera adottata da questo Consiglio nell'adunanza dell'8 ottobre 2001. In esito alla stessa l'avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, il quale a tanto era stato incaricato, ha riferito di aver preso contatto con gli eredi dell'avv. Roberto Vighi, nella persona della signora Maria Laura Vighi Gozzi, e di avere agli stessi illustrato l'intenzione del Consiglio di "reinventare" il premio Vighi, conferendolo al candidato bolognese (ovvero al candidato bolognese che abbia frequentato la scuola istituita

dall'Ordine) che abbia raggiunto il voto più alto all'esame da avvocato, anno per anno. La signora Vighi ha aderito alla proposta, lasciando il Consiglio arbitro di provvedere nei dettagli.

Il Segretario avv. Callegaro ricorda che il premio Vighi è costituito da una somma di denaro, originariamente raccolta con una sottoscrizione presso gli avvocati di Bologna, e in parte conferita dall'avv. Roberto Vighi, e che questa somma, con interessi maturati, ammonta attualmente ad euro 12.135,49. Tale somma è gestita, come da statuto istitutivo, in un fondo separato, che non rientra nel bilancio del Consiglio, e che è sostanzialmente inutilizzato da più di trent'anni, essendo il premio stato assegnato per l'ultima volta nel 1972. Il Segretario avv. Callegaro propone quindi che i denari costituenti il fondo vengano versati alla Fondazione Forense Bolognese, al fine di andare a integrare il patrimonio indisponibile di questa, onerando la Fondazione di assegnare ogni anno il premio "Alberto e Roberto Vighi" (magari in occasione della cerimonia di apertura dell'anno didattico successivo) al candidato che abbia frequentato la scuola, o comunque al miglior candidato bolognese (ciò al fine di non sovrapporsi al premio "Mario Jacchia") che abbia superato l'esame di abilitazione professionale.

Il Consiglio, udito il riferimento, ritenuto opportuno ripristinare il premio nella memoria degli avvocati Alberto e Roberto Vighi, dispone di modificare i criteri di assegnazione che privilegia il candidato bolognese che abbia ottenuto il voto più alto all'esame di abilitazione di avvocato avendo frequentato la scuola della Fondazione Forense Bolognese, e si riserva di emanare il relativo regolamento, escludendo comunque che la somma possa essere convogliata nel patrimonio indisponibile della Fondazione Forense Bolognese.

(adunanza del 29 dicembre 2003)

* * *

6) ISCRIZIONI AD ALBI O AL REGISTRO

Riferisce il Segretario avv. Sandro Callegaro sulla richiesta pervenuta in data 23 maggio 2003 dall'avv. *, sospesa cautelatamente a tempo indeterminato con delibera in data 23 aprile 2003, con la quale comunica la prossima assunzione quale impiegata subordinata presso un'azienda, e chiede la **cancellazione dall'Albo per incompatibilità**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ritenuto che la cancellazione ex art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 presuppone incompatibilità tra l'esercizio effettivo della professione ed un impiego subordinato; che la sospensione cautelare disposta a carico dell'avv. * comporta l'impossibilità dell'avvocato di svolgere attività professionale e che quindi non sussiste, allo stato, il presupposto della incompatibilità; che, del resto, il mancato accoglimento della richiesta per i motivi esposti non pregiudica la possibilità dell'avv. * di assumere un lavoro subordinato; ritenuto che ai sensi dell'art. 37 del medesimo R.D.L. n. 1578/1933 non può disporsi la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare, delibera di respingere la richiesta di cancellazione dell'avv. *.

(adunanza del 26 maggio 2003)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 21 maggio 2003 dall'avv. *, con la quale si chiede che il Consiglio esprima parere in ordine alla possibilità che un iscritto all'Albo possa assumere la **carica di liquidatore di una società di capitali**, con specifico riferimento a possibile situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 3 della legge professionale.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ritenuto che l'incarico di liquidatore non comporta poteri gestori e di amministrazione e che tale attività, al pari di quella di componente di collegio sindacale, possa essere ricompresa in quella propria di natura professionale, prevista peraltro al punto 4 della tariffa professionale di cui al D.M. n. 585 del 5 ottobre 1994, valuta non sussistere per l'ipotesi prospettata motivi di incompatibilità.

(adunanza del 26 maggio 2003)

Riferisce il Consigliere avv. Flavia Masè Dari sulla richiesta di autorizzazione al patrocinio pervenuta in data 13 novembre 2003 dalla dott.ssa *, la quale, all'atto della sottoscrizione della relativa domanda alla presenza del Consigliere, ha dichiarato di essere socia d'opera di società in nome collettivo.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, verificato che dalla visura della C.C.I.A.A. la dott.ssa * risulta essere **socio amministratore di s.n.c.**, delibera di non autorizzare la medesima all'esercizio del patrocinio, sussistendo

motivi di incompatibilità ex art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933.

(adunanza del 17 novembre 2003)

* * *

7) DEONTOLOGIA

Riferisce il Segretario avv. Sandro Callegaro in merito ai numerosi **siti di avvocati bolognesi** che sono stati censiti dalla Segreteria, sia in virtù delle comunicazioni da parte degli stessi interessati ex art. 17 del codice deontologico, sia in virtù delle ricerche eseguite d'ufficio. In particolare evidenzia la diversità del contenuto di tali siti e la necessità che il Consiglio individui criteri comportamentali corretti ai quali i colleghi possano fare riferimento nel pubblicare i loro siti *web* o nelle altre comunicazioni a mezzo lettere o *brochures*.

Segue un lungo ed acceso dibattito, al quale tutti i Consiglieri presenti partecipano, anche sul contenuto e sulla formulazione dell'art. 17 del codice deontologico così come approvato dal Consiglio Nazionale Forense, modificato ed integrato da ultimo con delibera del 26 ottobre 2002.

All'esito della discussione, il Consiglio, ritenuto di non voler rinunciare alla propria autonomia e discrezionalità, anche in merito alle singole fattispecie che di volta in volta si potranno affrontare, valuta comunque l'art. 17 del codice deontologico valido strumento di riferimento per i colleghi e per il Consiglio al fine di valutare i principi di correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione, nelle informazioni offerte con tali mezzi dai colleghi sulla propria attività professionale, come peraltro ribadito con il d.lgs n. 70 del 9 aprile 2003.

(adunanza del 20 ottobre 2003)

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Cerri sulla richiesta di parere pervenuta in data 20 settembre 2003 dall'avv. *, con la quale si chiede se un avvocato e/o un praticante possa assumere la **carica di Presidente e/o altri incarichi nel Consiglio Direttivo di una associazione ONLUS** avente per scopo la promozione e la effettiva realizzazione di adozioni internazionali, ovvero se sussistano ragioni di incompatibilità con lo svolgimento dell'attività professionale. Allega al riguardo bozza dello statuto dell'Associazione per le adozioni internazionali corrente sotto la denominazione * con sede in *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, premesso in via generale di non poter esprimere pareri specifici essendo, tra l'altro, organo disciplinare; premesso altresì, sempre in via generale, che non possa ritenersi sussistere incompatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato e l'attività dallo stesso eventualmente svolta a fini umanitari in seno a enti e/o organizzazioni senza scopo di lucro; ciò premesso, ritiene tuttavia che motivi di opportunità e prudenza suggeriscano ad un avvocato esercente di non assumere cariche, quali quella di presidente e legale rappresentante con poteri di agire in giudizio, in enti e/o organizzazioni, anche ONLUS, allorquando gli stessi abbiano tra le loro finalità questioni attinenti a rapporti di adozione, filiazione o comunque attinenti rapporti familiari anche oggetto di prestazioni professionali.

(adunanza del 17 novembre 2003)

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Cerri di avere richiesto al collega avv. Antonio Gammarota, membro del C.S.I.G.-Centro Studi di Informatica Giuridica, l'inoltro di materiale relativo agli "**aspetti deontologici e sito web dell'avvocato**", oggetto di una relazione tenuta in Bologna il 21 novembre 2003 dall'avv. Massimo Melica, delegato dal prof. avv. Remo Danovi, inserita nell'annuale convegno della I.C.L.C.-Italian Cyberspace Law Conference.

Il Consigliere avv. Cerri pone quindi a disposizione del Consiglio e della istituita commissione "Deontologia e Web" la *e-mail* del 3 dicembre 2003 dell'avv. Antonio Gammarota, con le *slides* illustrate nel corso della relazione dell'avv. Massimo Melica. Il materiale sarà di grande aiuto nell'affrontare lo scottante ed attuale tema oggetto di riflessioni da parte del Consiglio dell'Ordine e degno di ulteriori approfondimenti rispetto al contenuto della prima delibera di ordine generale adottata nella seduta del 20 ottobre 2003. Con l'occasione, il Consigliere avv. Cerri invita il Consiglio a prendere i più opportuni contatti con l'avv. Gammarota per la sponsorizzazione ed il patrocinio di un pubblico convegno da tenersi in febbraio in Bologna sul tema dell'informatica giuridica, valutando inoltre tempi e modalità di adesione al costituendo Osservatorio del C.S.I.G. per l'Emilia-Romagna.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere avv. Cerri per il riferimento e per il materiale procurato, disponendo che lo stesso sia inserito in un'apposita cartepa per i Consiglieri.

(adunanza del 29 dicembre 2003)

* * *

8) OPINAMENTO NOTE

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 22 maggio 2003 dall'avv. * con la quale si chiede un esame e l'eventuale approvazione della convenzione stipulata tra il medesimo e la “* Assicurazioni”, al fine dell'ottenimento del **visto autorizzativo all'applicazione dei compensi professionali in deroga ai minimi fissati dalla vigente tariffa forense.**

Il Consiglio, presa visione della convenzione, rilevato che la stessa debba ritenersi ipotesi particolare e transitoria, riguardante le conseguenze del provvedimento dell'Autorità Antitrust n. 8546 del 28 luglio 2000 in virtù del quale numerosi assicurati, spesso coordinati da associazioni di consumatori, richiedono in restituzione una quota parte del premio ritenuto illegittimamente versato; considerato altresì che l'attività si connota per l'alto grado di standardizzazione; atteso che la convenzione proposta dalla compagnia assicurativa richiede al collega il previo ottenimento dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza di un visto autorizzativo contemplato dalla tariffa professionale; esprime il proprio nulla-osta alla sottoscrizione di tale convenzione, in deroga ai minimi di tariffa, per le motivazioni e le peculiarità sopra indicate.

(adunanza del 26 maggio 2003)

* * *

9) DIFESA D'UFFICIO

Riferisce il Consigliere avv. Maria Grazia Tufariello in merito ai compensi dei difensori d'ufficio per il Tribunale per i Minorenni che, indipendentemente da disposizioni normative o da istanze varie dell'avvocatura, i singoli giudici provvedono a liquidare con criteri personali e differenziati. In particolare, riferisce che i Consigli dell'Ordine di Torino, Venezia, ed altri, hanno ottenuto di concordare con il Tribunale una tabella dei compensi. In tale prospettiva, la dott. Elisa Ceccarelli, Presidente del Tribunale per i minorenni, ritiene raggiungibile un accordo ed a tal fine avrebbe elaborato una tabella che ha sottoposto al Consiglio con sua lettera del giugno scorso.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, atteso che il Tribunale per i Minorenni ha competenza distrettuale e che quindi non si possa prescindere dal coinvolgere l'U.R.C.O.F.E.R. nell'affrontare tale argomento, anche previa consultazione della commissione a suo tempo costituita per i rapporti con la Procura della Repubblica (cui partecipano anche la Camera penale, il Sindacato Avvocati-A.N.F. e Iniziativa Giuridica Democratica), manda preliminarmente al Presidente di riferire in tale sede distrettuale ed all'avv. Tufariello di consultare i componenti della suddetta commissione.

(adunanza del 27 ottobre 2003)

* * *

10) ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 27 ottobre 2003 dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, con la quale si comunica che il 25 ottobre 2003 l'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana riunita in Roma ha eletto l'avv. Michelina Grillo del foro di Bologna alla carica di **Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana** per il biennio 2003-2005.

Il Consiglio prende atto con particolare soddisfazione ed entusiasmo dell'elezione dell'avv. Michelina Grillo, quale giusto coronamento dell'impegno forense dalla stessa profuso in tutti questi anni. Tale nomina costituisce particolare motivo d'orgoglio, atteso che un avvocato bolognese, iscritto al nostro Ordine, ha raggiunto la più alta carica nell'ambito dell'organismo politico dell'Avvocatura. Il Presidente invierà all'avv. Michelina Grillo telegramma di rallegramenti con i più fervidi voti augurali di proficuo e fruttuoso lavoro.

(adunanza del 27 ottobre 2003)

* * *

11) ASSOCIAZIONI FORENSI

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 22 settembre 2003 dalla **Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti – Sezione Emilia-Romagna – Bologna**, con la quale si comunica l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo della società per il prossimo triennio, composto dagli avvocati Beatrice Belli, Giancarlo Fanzini, Federico Gualandi, Corrado Marzullo e Gualtiero Pittalis. Presidente è stato nominato l'avv. Gualtiero Pittalis, Vice Presidente l'avv. Beatrice Belli e Segretario l'avv. Federico Gualandi.

Il Consiglio si congratula con gli avvocati Gualtiero Pittalis, Beatrice Belli e Federico Gualandi per la nomina. Il Presidente avv. Lucio Strazziari invierà lettera di felicitazioni al Presidente ed al Vice Presidente neoeletti.

(adunanza del 22 settembre 2003)

Riferisce il Segretario avv. Sandro Callegaro sul **III Congresso dell'Associazione Nazionale Forense** svoltosi a Bologna nelle giornate 6-7-8-9 novembre 2003, con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ed avente come tema "L'avvocatura garante nella società e nel processo". Il Congresso Nazionale, sotto la guida dell'avv. Bruno Sazzini, segretario dell'A.N.F. Emilia-Romagna, ha indubbiamente avuto ottimo successo sia sotto l'aspetto organizzativo, tenuto conto del rilevato numero dei partecipanti, sia con riferimento ai contenuti, dando prova di capacità di elaborazione e acuta analisi dei problemi della giustizia e dell'avvocatura, confermando così l'A.N.F. tra le associazioni forensi più attive e rappresentative a livello nazionale.

Il Consiglio, nel ringraziare il Consigliere avv. Sandro Callegaro per i riferimenti, prende atto del buon esito del Congresso.

(adunanza del 17 novembre 2003)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 20 novembre 2003 dall'avv. Bruno Micolano con la quale il medesimo comunica di aver accettato la nomina offertagli dalla Direzione di Parigi dell'**U.I.A.-Union International des Avocats** per la carica di Presidente della Commissione di "Droit de la Famille".

Il Consiglio, nel congratularsi e felicitarsi per la prestigiosa carica a cui è stato chiamato il collega avv. Bruno Micolano, delega il Presidente a manifestare le felicitazioni al collega del Consiglio e dell'Ordine.

(adunanza del 1° dicembre 2003)

* * *

12) MAGISTRATURA ONORARIA

Riferisce il Segretario avv. Sandro Callegaro sulle richieste di parere pervenute dall'Autorità Giudiziaria a fronte delle numerosissime domande di avvocati e praticanti (oggi ne verranno esaminate più di 64) per la **nomina a Giudice Onorario**. Si apre un acceso dibattito nel quale i Consiglieri, nello stigmatizzare il proliferare della magistratura onoraria, che di fatto priva i cittadini del loro diritto ad essere giudicati da un giudice professionale, ritengono che l'importante funzione non possa essere più delegata a praticanti o avvocati che "con buona volontà" si pongano a disposizione della collettività, ma che si provveda a supplire alla ingiustificata carenza di giudici togati con professionisti di provata esperienza.

Il Consiglio, all'esito del dibattito, mutando il precedente orientamento, ritenendo che la funzione alla quale i colleghi sono chiamati richieda un minimo di esperienza maturata nel pieno esercizio dell'attività professionale, delibera di esprimere parere favorevole solo per le domande avanzate da avvocati che abbiano maturato almeno due anni di iscrizione all'Albo.

(adunanza dell'8 settembre 2003)

* * *

13) IN BACHECA

Il Segretario avv. Sandro Callegaro illustra ai Consiglieri presenti il **nuovo portale dell'Ordine di Bologna**,

collegandosi direttamente via *internet* e proiettando le immagini sull'ampia parete della sala del Consiglio. In particolare, dopo essersi soffermato sugli aspetti estetici (colore, impostazione delle pagine, etc.), illustra le voci di menù ed il relativo contenuto per alcune parti ancora in fase di completamento.

Vari Consiglieri intervengono ponendo domande e ricevendo i relativi chiarimenti. All'esito, il Consiglio, nel compiacersi dell'ottimo risultato, auspica che tale strumento possa essere reso definitivo e pubblico quanto prima.
(*adunanza del 15 settembre 2003*)

* * *

14) SPORT

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che è pervenuta lettera dall'avv. Massimiliano Jovino con la quale comunica che dopo svariati anni di assenza dal **campionato di calcio forense** un gruppo di avvocati bolognesi ha deciso di parteciparvi con la denominazione "Jus Bologna Sport Calcio", il cui presidente è stato indicato nella persona dell'avv. Lucio Strazziari, con vice presidente l'avv. Vincenzo Florio, segretario l'avv. Stefano Gambellini, cassiere l'avv. Stefano Goldstaub, consigliere l'avv. Fausto Vena, dirigente responsabile l'avv. Massimiliano Jovino e allenatore l'avv. Cosmè Franceschi. Alla lettera viene allegato, tra l'altro, il regolamento del 33° Torneo Nazionale Forense di calcio organizzato dalla F.I.A.S.F.-Federazione Italiana Associazioni Sportive Forensi. L'avv. Massimiliano Jovino chiede la disponibilità dell'Ordine a finanziare la partecipazione della squadra a detto torneo.

Il Consiglio, udito il riferimento, richiamando la precedente delibera del 15 febbraio 1999 con la quale è stato disposto di stanziare ogni anno un contributo complessivo per le attività sportive degli avvocati, delibera di demandare al nuovo Consiglio ogni decisione, sia in merito allo stanziamento annuo per lo sport, sia in merito alla richiesta dell'avv. Jovino, non senza plaudire all'iniziativa ed all'impegno profuso nell'organizzazione della squadra di calcio.

(*adunanza del 12 gennaio 2004*)

* * *

15) VARIE

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che è pervenuta lettera dal Consiglio Nazionale Forense riguardante l'**omicidio del collega di Melfi, avv. Francesco Lanera**, alla quale è stata allegata copia dell'intervento dell'avv. Remo Danovi, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, e dell'avv. Raffaele Caggiano, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Melfi, intervenuti all'assemblea distrettuale degli Ordini Forensi della Corte d'Appello di Potenza, svoltasi nel Palazzo di Giustizia di Melfi il 16 aprile 2003 per commemorare l'avv. Lanera.

Il Consiglio, nel condannare tale riprovevole e criminoso atto nei confronti di un collega, si associa al cordoglio dei familiari e del foro di Melfi mandando al Presidente di esprimere al foro di Melfi la solidarietà dell'Ordine di Bologna.

(*adunanza del 12 maggio 2003*)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 13 settembre 2003 dall'Ordine degli Avvocati di Firenze con la quale si trasmette bozza di **proposta di legge che prevede di riservare agli iscritti agli Albi professionali la consulenza legale stragiudiziale**. Viene data lettura degli articoli della proposta di legge.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, esprime consenso alla iniziativa e manda al Presidente avv. Lucio Strazziari di esprimere al Consiglio Nazionale di Firenze l'adesione del Consiglio a tale proposta.

(*adunanza del 15 settembre 2003*)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 22 settembre 2003 dalla Fondazione dell'Avvocatura Italiana con la quale si comunica che la Fondazione, congiuntamente alla Commissione per la

Storia dell'Avvocatura del Consiglio Nazionale Forense, si propone di formare un **catalogo generale delle opere e dei documenti custoditi dai Consigli dell'Ordine** e chiede pertanto di voler segnalare alla Fondazione le opere ed i documenti consultabili presso la biblioteca dell'Ordine, al fine di poter creare uno strumento informativo sul complessivo patrimonio librario dell'Avvocatura Italiana.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delega l'avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli autorizzandolo a svolgere le ricerche che riterrà più opportune al fine di segnalare alla Fondazione dell'Avvocatura Italiana le opere ed i documenti consultabili presso la biblioteca dell'Ordine.

(adunanza del 10 novembre 2003)

Riferisce il Tesoriere avv. Sandro Giacomelli che sull'apposito capitolo del bilancio preventivo del Consiglio per l'anno 2003 è disponibile a tutt'oggi sul conto corrente della Banca Agricola Mantovana denominato "**Fondo Solidarietà Forense**" la somma di euro 30.977,44.

Il Consiglio, udito il riferimento, delibera di assegnare ai seguenti beneficiari la somma di euro 10.000,00 così suddivisa: avv. *, euro 5.000,00; avv. *, euro 5.000,00.

(adunanza del 10 novembre 2003)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla **visita di alcuni magistrati brasiliani** per i quali vi è stato l'interessamento dell'avv. Lorenzo Tomassini, al riguardo contattato dal Consolo Italiano in Brasile.

E' stato predisposto un programma di incontri con i responsabili degli uffici giudiziari bolognesi. I detti incontri sono risultati estremamente utili e positivi per un interessantissimo confronto fra le realtà giudiziarie dei due paesi. I giudici brasiliani hanno preannunciato la volontà di programmare un convegno a Bologna nel prossimo mese di giugno, che veda la partecipazione di tutto il mondo giudiziario bolognese. All'esito del loro soggiorno a Bologna gli stessi hanno manifestato viva riconoscenza per la possibilità, che il Consiglio ha loro offerto, dei positivi contatti con gli uffici giudiziari del luogo. Il Presidente conclude ringraziando vivamente i colleghi del Consiglio che si sono resi disponibili per una esperienza estremamente utile anche dal punto di vista della nostra professione.

(adunanza del giorno 26 novembre 2003)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla missiva pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense con la quale viene comunicata la decisione assunta dal detto organo nazionale di non partecipare alla **cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario** presso la Corte Suprema di Cassazione, quale forma di protesta per il mancato accoglimento della richiesta avanzata fino dal mese di febbraio 2003 di potere effettuare un intervento a nome della Avvocatura. Riferisce altresì il Presidente che alcuni Ordini distrettuali hanno comunicato, a loro volta, la loro decisione di non partecipare alla inaugurazione dell'anno giudiziario presso le rispettive Corti d'Appello, quale segno di solidarietà e di adesione alla protesta attuata dal Consiglio Nazionale Forense

All'esito del riferimento, e dopo discussione nella quale intervengono tutti i Consiglieri, il Consiglio, a maggioranza dei presenti, manifesta orientamento favorevole alla partecipazione dell'Avvocatura dell'Emilia-Romagna alla cerimonia che si svolgerà il 17 gennaio 2004 presso la Corte d'Appello di Bologna, nella considerazione dell'alto ruolo sempre riconosciuto dalla curia distrettuale all'Avvocatura, alla quale è sempre stato consentito di effettuare un proprio intervento all'inizio della cerimonia.

Il Consiglio delibera, comunque, di adeguarsi all'orientamento che risulterà prevalente nella riunione U.R.C.O.F.E.R. fissata per il 13 gennaio 2004.

(adunanza del 12 gennaio 2004)

FONDAZIONE FORENSE

“LA FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE COMPIE CINQUE ANNI DI ATTIVITÀ”

di Sandro Callegaro

Da quando si è data formale e solenne vita alla nostra Fondazione Forense Bolognese, avvenuta nella Sala di Consiglio alla presenza del notaio Dott. Luigi Malaguti e di alcuni Consiglieri dell'Ordine, sono trascorsi cinque anni.

L'atto di fondazione è stato sottoscritto in data 18 novembre 1999 dall'allora Presidente, Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli. Per quanto previsto dallo statuto, alla Fondazione competono, tra gli altri, i “*compiti di fornire le condizioni per una crescita della cultura forense e giudiziaria nell'ambito del Distretto della Corte d'Appello di Bologna che coinvolga e amalgami le diverse componenti associative che in essa traggono le ragioni della loro esistenza; di predisporre per i giovani, che intendono intraprendere la libera professione di Avvocato, strumenti di studio e di formazione forense; di fornire agli avvocati che operano nell'ambito del Distretto della Corte d'Appello di Bologna, un servizio di aggiornamento e possibilità di specializzazione nei diversi settori forensi e dell'attività giudiziaria*”.

Un lustro di attività. Un tempo tutto sommato breve, ma vissuto in modo assai intenso, nel quale l'Ordine di Bologna ha saputo cogliere con coraggio e determinazione la sfida della “formazione permanente” degli avvocati, assumendo altresì un impegno deciso e responsabile nella preparazione dei praticanti alla professione e all'esame di abilitazione.

I dati statistici che cercheremo di ordinare in questa occasione offrono in modo chiaro l'immagine del progressivo aumento dell'offerta formativa e del consenso ottenuto. Ciò che i dati statistici invece non dicono, ma che non va taciuto, è che dietro ad ogni numero c'è una meravigliosa realtà umana; avvocati che con sacrificio e generosità hanno consentito alla nostra Fondazione di raggiungere, sul territorio nazionale, risultati apicali, che hanno dato, e che ancora vigorosamente danno, il loro contributo nel tentativo di far crescere qualitativamente l'avvocatura bolognese con ogni mezzo: dal corso breve al seminario approfondito, dal cineforum alle tecniche di comunicazione e dizione.

Qualcosa abbiamo fatto e molte difficoltà le abbiamo superate. Molto rimane ancora da fare. L'obiettivo però è sempre lo stesso, anche perché come già ho avuto modo di affermare in altra occasione, il recupero di una forte e permanente dimensione formativa è probabilmente, in prospettiva, la principale componente di un auspicato percorso di rinnovamento della nostra professione. Ed è in questa dimensione formativa, intesa non soltanto come impegno di acquisizione di adeguate conoscenze professionali, ma anche come educazione ai valori etici che devono ispirare l'attività forense, che gli Ordini professionali, anche attraverso strutture come quelle della Fondazione Forense Bolognese, devono trovare a mio parere uno dei principali motivi di valorizzazione e rilancio.

Forse uno dei pregi maggiori che ha avuto la nostra Fondazione è stato quello di aprirsi alle altre realtà associative, istituzionali e professionali, organizzando corsi, ad esempio, in collaborazione con la Camera di Commercio di Bologna, l'Università degli Studi di Bologna, il Centro Studi di Diritto Concorsuale, i Dottori Commercialisti, i Ragionieri, i Notai, in piena e costruttiva collaborazione con alcune delle più rappresentative e tradizionali Associazioni quali, sempre a titolo d'esempio, A.G.I., A.N.F., Camera Penale Franco Bricola.

Una corretta analisi di quanto fatto in questi cinque anni, il come lo lasciamo al giudizio dei colleghi, non può non considerare separatamente le due fondamentali attività: quella di formazione dei praticanti e quella di aggiornamento per gli avvocati.

La “**Scuola di tecnica forense e di preparazione all’esame di avvocato**”. Il progetto di una vera e propria scuola forense per la formazione iniziale e permanente degli avvocati, che trova in altri ordinamenti tradizioni storiche consolidate e istituzioni prestigiose (Francia, Germania, Regno Unito) ha dalla sua parte tutta una serie di motivazioni concrete.

Innanzitutto l’obiettivo primario è quello della formazione dei praticanti avvocati per renderli in grado di avviarsi concretamente all’esercizio della professione.

Tale compito non può però esaurirsi nella mera preparazione dell’esame di abilitazione.

Nei due anni di tirocinio il praticante dovrebbe poter acquisire soprattutto un patrimonio di conoscenze tecniche tali da consentirgli, una volta superato l’esame, di potersi orientare ed operare con sufficiente maturità professionale e autonomia di giudizio nell’esercizio della professione.

A tal fine è necessario offrire ai futuri avvocati già nel periodo della pratica una serie di conoscenze sistematiche di base su vari aspetti della professione che esulano dai programmi dell’esame ed assumono invece grande importanza sul piano pratico.

Purtroppo non sempre è possibile fare acquisire con completezza tali elementi nella quotidiana attività di uno studio professionale, che rimane peraltro un luogo essenziale per la pratica forense. L’incalzare degli impegni professionali dei titolari, infatti, può talora essere di ostacolo ad un approfondimento sistematico di alcune tematiche pratiche.

Il contributo di un corso di formazione integrato, assolutamente compatibile con la imprescindibile pratica negli studi e nelle aule di udienza, può dunque essere essenziale per la qualità e l’efficacia della pratica forense.


La realizzazione di un simile progetto non nasce dal nulla qui a Bologna. Il primo corso di preparazione agli esami di procuratore legale risale infatti al 1981 sotto la diretta organizzazione del Consiglio dell’Ordine, presieduto dall’allora Presidente Avv. Angiola Sbaiz. Tale iniziativa si è ripetuta nel tempo ed è divenuta elemento caratterizzante dell’attività del Consiglio. Dai primi anni, nei quali si presentava come un semplice corso della durata di circa due mesi strettamente mirato alla preparazione per l’esame di abilitazione, si è evoluto nel tempo fino ad acquisire attualmente caratteri, contenuti e durata di maggior portata. Dall’inizio, e ancor oggi, esso ha potuto avvalersi del contributo di colleghi tra i più stimati e preparati nelle singole materie.

Il momento di svolta della sua graduale evoluzione è probabilmente da individuare nei corsi del 1997 e del 1998, che portarono, a seguito di una significativa riorganizzazione e con l’introduzione di alcune nuove materie di contenuto pratico (obblighi fiscali, adempimenti amministrativi, informatizzazione dello studio ecc.) ad un aumento consistente degli iscritti. Alla base di questa svolta vi è un progetto organico, le cui linee guida furono elaborate e discusse non senza contrasti dal Consiglio dell’Ordine già nel 1996, che si propone, appunto, di perseguire i due primari obiettivi della *formazione* dei giovani e dell’ *aggiornamento permanente* della categoria.

L’andamento della Scuola può essere ad oggi sintetizzato come segue:

	ANNI	N. ORE DI LEZIONE	N. PARTECIPANTI
CORSO DI TECNICA FORENSE	2000/01	187	81
	2001/02	195	141
	2002/03	221	181
	2003/04	228	141
	2004/05	243	142
	Programmazione 2005/06	273	145
			Totale

CORSO DI TECNICA FORENSE



Il tema dell'aggiornamento professionale e formazione permanente degli avvocati è altrettanto fondamentale.

Si pensi, tra le varie motivazioni che potrebbero addursi in questa direzione, alla necessità di attrezzarsi in modo più adeguato dinanzi all'intensificarsi delle relazioni giuridiche con soggetti di altri Paesi della Comunità Europea e con professionisti e istanze giudiziarie di altre lingue e di altri Paesi stranieri; alla vera e propria urgenza, di fronte all'incalzare della concorrenza da parte di altre categorie professionali, di acquisire una migliore conoscenza dei meccanismi societari e della finanza aziendale per essere in grado di instaurare rapporti di più stabile collaborazione con alcuni soggetti economici; alla necessità pratica di acquisire un minimo di conoscenze per l'utilizzazione di strumenti di lavoro offerti dalle moderne tecnologie informatiche in grado di agevolare grandemente l'attività professionale.


I primi corsi di aggiornamento professionale sono iniziati nel 2000. L'obiettivo verso il quale si è protesa questa iniziativa è stato quello di creare un percorso di formazione professionale capace di proiettarsi nel vivo della pratica e dell'attività forense, con l'ambizione di proporsi quale strumento di formazione permanente e luogo di approfondimento delle tematiche professionali, da quelle di carattere normativo a quelle organizzative e pratiche, ponendosi al servizio della categoria e delle sue aspirazioni di crescita culturale e civile.

Un obiettivo che vale la pena di continuare e coltivare con impegno attingendo alle migliori tradizioni della nostra professione e al generoso contributo, non mi stancherò mai di dirlo, di molti nostri colleghi e amici.


L'analisi statistica dell'attività, in questo caso, ricomprende sia gli aggiornamenti cosiddetti in "pillole" (incontri della durata massima di due ore), sia i seminari (corsi della durata massima di 20 ore), sia dei corsi cosiddetti istituzionali, ovverosia quelli che la legge pone a carico dei Consigli dell'Ordine, quali ad esempio il Corso per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio, il Corso di aggiornamento e perfezionamento in diritto minorile e il Corso di aggiornamento e formazione sulla legislazione in materia di immigrazione.

	ANNI	N. DEI CORSI	N. PARTECIPANTI
PILLOLE	2000	1	30
	2001	9	225
	2002	6	250
	2003	6	520
	2004	5	808
		Totale A	27
SEMINARI E CORSI ISTITUZIONALI	2000	1	80
	2001	6	326
	2002	10	600
	2003	7	333
	2004	7	447
		Totale B	31
	Totale A + B	58	Totale C + D 3669


AGGIORNAMENTI IN PILLOLE



SEMINARI E CORSI ISTITUZIONALI



TOTALE PARTECIPANTI A TUTTE LE ATTIVITA' DAL 2000 A LUGLIO 2004



Dall'esame degli schemi sopra riportati balza subito all'occhio un dato che non può che confortarci e spronarci a continuare: in cinque anni di attività (*rectius* dal novembre 1999 al luglio 2004) 4.355 tra praticanti e colleghi hanno trovato nella la nostra Fondazione un punto di riferimento. Oltre a ciò l'offerta formativa è in continua crescita, come dimostrano le iniziative anche straordinarie di questo ultimo periodo dell'anno.

Un breve cenno, in chiusura, anche all'attività di editoria della Fondazione, che ha prodotto il suo quarto libro, e un richiamo all'opera silenziosa del sito internet, che oltre ad essere valido mezzo di supporto dell'attività didattica, ha consentito di portare la nostra modesta immagine al di là dei confini nazionali; in media, infatti, il 28% degli accessi sono dall'estero, mentre il rimane 72% sono nazionali. I collegamenti mensili poi, hanno raggiunto il considerevole numero di 1413, con 1784 pagine visitate.

Con grande gioia, infine, comunico che la Regione Emilia Romagna, con Determina n. 15590 del 28 ottobre 2004, ha conferito alla Fondazione Forense Bolognese il riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato.

*** **

Ai colleghi tutti che hanno generosamente collaborato, a coloro che hanno creduto in questo ambizioso progetto, al Segretario, al Tesoriere, ai componenti del Comitato di coordinamento, al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, ai Soci, al Collegio sindacale, alle instancabili impiegate, grazie e ... buon proseguimento.

**LA FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE
HA ALLESTITO IL PROPRIO SITO WEB
ALL'INDIRIZZO:**

www.fondazioneforensebolognese.it

E-mail: fondazioneforensebo@libero.it

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE CELEBRATIVE

UN PO' AVVOCATO UN PO' ARTISTA

Abbiamo scoperto un mondo nascosto pieno di spiritualità e di passione: quello dell'avvocato che scrive romanzi di successo, che si diletta nel comporre delicati sonetti, poesie romantiche e introspettive, che dipinge, che traccia abili segni di caricature e che crea piccole sculture.

8 - 9 ottobre 2004	Personale Avv. Alberto Tabanelli	PITTURA
27 ottobre 2004	Incontro con l'Autore Avv. Carmine Villani	NARRATIVA
10 - 11 dicembre 2004	Personale Avv. Mario Giulio Leone	PITTURA
9 marzo 2005	Incontro con l'Autore Avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli	NARRATIVA
15 - 16 aprile 2005	Personale Avv. Loredana Rossi	PITTURA
20 - 21 maggio 2005	Personale Avv. Paolo Campogrande	PITTURA

* * *

CINE - FORUM

Per noi non costituisce più una novità. Il successo che l'iniziativa ha avuto ci induce a riproporla con la medesima formula: ore 19,30 visione del filmato, ore 21,00 piccolo ristoro, 21,30-22,30 dibattito.

16 novembre 2004	Prima ti sposo poi ti rovino (un titolo che è già un programma)	Invitati al dibattito: Prof. Avv. Michele Sesta Avv. Carlo Bosi
25 gennaio 2005	A civil action (ordinamenti e sistemi tariffari diversi a confronto)	Invitati al dibattito: Avv. Simon Dix Avv. Maria Lisa Crisera Dott. Chris Capuzzi
22 febbraio 2005	La costola di Adamo (una professione che cambia)	Invitati al dibattito: Avv. Michelina Grillo - <i>Presidente O.U.A.</i> Avv. Maria Anna Alberti <i>Vicepresidente Cassa di Previdenza Avvocati</i> Dott. Adriana Scaramuzzino <i>Giudice e Vice Sindaco di Bologna</i>
19 marzo 2005	L'uomo della pioggia (tra teoria e pratica: sapere, saper fare, saper essere)	Invitati al dibattito: Avv. Carlo Petrone

* * *

PER CRESCERE ANCORA INSIEME

Tradizionali incontri culturali su temi di attualità e politica forense.

15 ottobre 2004	Europa e processo civile tra armonizzazione e garanzie	Dott. Vladimiro Zagrebelsky Prof. Avv. Federico Carpi Prof. Avv. Paolo Biavati
30 novembre 2004	The English experiment with Judicial case Management	Prof. Avv. Adrian Zuckerman Prof. Avv. Federico Carpi
Data da definire	Le scuole forensi nei progetti di riforma	Avv. Michelina Grillo - <i>Presidente O.U.A.</i> On.le Maria Grazia Siliquini
Data da definire	Dovere di verità	Avv. Stefano Graziosi Avv. Paolo Trombetti
Data da definire	I segni della discordia: laicità e simboli religiosi in Francia	Prof. Avv. Augusto Barbera Prof. Avv. Paolo Cavana

* * *

FUORITOGA

Non solo formazione, aggiornamento e cultura, ma anche un po' di divertimento, sport: "l'ora d'aria"!!

Iniziative	Coordinatori
Toghe sul green	Avv. Giorgio Vaselli - Avv. Giovanni Cerri
Torneo all'italiana di calcetto	da definire
Concorso fotografico digitale: <i>La mia professione</i>	Avv. Paolo Campogrande - Avv. Gabriele Perdomi
Visita alle vie d'acqua sotterranee di Bologna	Avv. Antonio de Capoa

* * *

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA



FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE



Via del Cane, 10/a - 40124 Bologna
Tel. 051-3399239 - Fax 051-3395581
e-mail: fondazioneforensebo@libero.it
www.fondazioneforensebolognese.it

**CORSO DI AGGIORNAMENTO E
PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO MINORILE**

Si comunica che il Corso di Aggiornamento e Perfezionamento in Diritto Minorile si terrà da marzo a giugno 2005 e si articolerà in DIECI INCONTRI aventi ad oggetto temi di diritto sostanziale e processuale, sia penale che civile, oltre materie ausiliarie.

Il programma è in corso di elaborazione e comprenderà lezioni interattive.

Al fine di curare nel modo migliore gli aspetti organizzativi si invitano i Colleghi che intendono partecipare al Corso a **compilare l'apposita domanda presso la Segreteria della Fondazione Forense Bolognese** (che può essere richiesta anche per e-mail), dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30, **entro e non oltre la data del 20 GENNAIO 2005.**

L'iscrizione al corso prevede il contestuale versamento di Euro 140,00 quale contributo alle spese di organizzazione. L'iscrizione si perfeziona solamente con il versamento del contributo, che può essere versato anche con bonifico bancario.

Il programma verrà inserito nel sito della Fondazione Forense e le eventuali variazioni potranno essere ivi rilevate e comunque verranno tempestivamente comunicate agli iscritti anche a mezzo e-mail.

Il Corso è destinato agli Avvocati iscritti agli Albi di tutto il Distretto.

Bologna, 30 novembre 2004

Il Presidente
(Avv. Lucio Strazziari)

STATISTICHE

a cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
NEL BIENNIO 2000/2002

adunanze consiliari	90
udienze disciplinari	21
totale adunanze e udienze	111
presenze consiglieri:	
- Strazziari (presidente)	111 (100%)
- Calabrese (segretario)	109 (98%)
- Spinzo	105 (95%)
- Clausi-Schettini	103 (93%)
- Fragomeni	95 (86%)
- Grazia	95 (86%)
- Callegaro	94 (85%)
- Masè Dari	93 (84%)
- Berti Arnoaldi Veli Giuliano	92 (83%)
- Cerri	91 (82%)
- Giacomelli (tesoriere)	80 (72%)
- Cristoni	79 (71%)
- Florio	78 (70%)
- Tufariello	73 (66%)
- Poli	69 (62%)

NEL BIENNIO 2002/2004

adunanze consiliari	94
udienze disciplinari	17
totale adunanze e udienze	111
presenze consiglieri:	
- Strazziari (presidente)	107 (96%)
- Clausi-Schettini	103 (93%)
- Spinzo	102 (92%)
- Pacifico	100 (90%)
- Callegaro (segretario)	97 (87%)
- Masè Dari	97 (87%)
- Atti	96 (86%)
- Cerri	92 (83%)
- Tufariello	90 (81%)
- Teneggi	88 (79%)
- Fragomeni	84 (76%)
- Cristoni	79 (71%)
- Florio	72 (65%)
- Giacomelli (tesoriere)	65 (59%)
- Poli	29 (26%)

- OPINAMENTO NOTE

note opinare	965
--------------	-----

- OPINAMENTO NOTE

note opinare	965
(+9% rispetto al biennio prec.)	

- PREVENZIONI

ricorsi in prevenzione decisi	51
-------------------------------	----

- PREVENZIONI

ricorsi in prevenzione decisi	39
(-24% rispetto al biennio prec.)	

- CONCILIAZIONI

istanze di conciliazione trattate	19
-----------------------------------	----

- CONCILIAZIONI

istanze di conciliazione trattate	29
(+65% rispetto al biennio prec.)	

- DISCIPLINARI		
esposti assegnati nel periodo	266	
esposti disciplinari esaminati	220	
fra i quali:		
- delibere di non luogo a prov-vedere/archiviazioni	187	(85%)
- delibere di apertura indagini	20	(9%)
- delibere di apertura procedimenti	13	(6%)
sentenze disciplinari emesse nel periodo	8	
(4 assoluzioni, 2 censure, 1 sospensione di due mesi, 1 sospensione di sei mesi)		

- DISCIPLINARI		
esposti assegnati nel periodo	333	
(+20% rispetto al biennio prec.)		
esposti disciplinari esaminati	225	
(+2% rispetto al biennio prec.)		
fra i quali:		
- delibere di non luogo a prov-vedere/archiviazioni	176	(78%)
- delibere di apertura indagini	32	(14%)
- delibere di apertura procedimenti	17	(8%)
sentenze disciplinari emesse nel periodo	9	
(3 assoluzioni, 3 censure, 1 sospensione di cinque mesi, 1 sospensione di nove mesi, 1 sospensione a tempo indeterminato)		

- PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	
istanze di autorizzazione esaminate	416
pareri di congruità note resi	2.707

I NUMERI DI CRESCITA DELL'ORDINE FORENSE DI BOLOGNA

ISCRITTI AL 31 AGOSTO 1960	ISCRITTI AL 31 DICEMBRE 1992	ISCRITTI AL 15 NOVEMBRE 2004
Avvocati e procuratori: 680	Avvocati: 1.500	Avvocati: 3.223
Praticanti con patrocinio: 100	Praticanti con patrocinio: 345	Praticanti con patrocinio: 578

Il totale degli avvocati iscritti all'albo ed ai registri speciali si è quindi incrementato, dal 1960 al 2004, nella misura del 468%.

Il totale dei praticanti abilitati al patrocinio si è a sua volta incrementato, dal 1960 al 2004, nella misura del 578%.

Nei soli ultimi dodici anni, il numero degli avvocati si è più che raddoppiato, con una percentuale di crescita che, in precedenza, era stata raggiunta nell'arco di un periodo di trent'anni.

DIFESA D'UFFICIO

IRREPERIBILE E LATITANTE: QUALE CRITERIO RETRIBUTIVO PER IL DIFENSORE D'UFFICIO?

di Amalia Lamanna

La remunerazione del difensore di ufficio dell'imputato era regolata dagli articoli 32 e 32 bis disp. att. Cpp, nel testo sostituito dagli articoli 17 e 18 della legge 60/2001, la cui disciplina è stata ora trasfusa, senza modificazioni sostanziali, negli articoli 116 e 117 del Dpr 115/02, contenente il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

L'articolo 116, comma 1 del D.p.r. 115/2002, dispone che l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio dell'imputato sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste per il patrocinio a spese dello Stato (articolo 82 del Dpr 115/02 cit.), quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

Dall'inequivoca portata della disposizione traspare che il difensore di ufficio ha l'onere di attivare le azioni occorrenti per ottenere il pagamento del credito sorto in dipendenza del rapporto di prestazione d'opera professionale e che, soltanto a seguito dell'infruttuoso tentativo di conseguire l'adempimento dell'obbligazione gravante sull'imputato, diventa operativa la responsabilità sussidiaria dello Stato per il pagamento delle spese e dell'onorario. L'assetto della disciplina trova specifica ragione giustificativa nell'intento di assicurare la concretezza ed effettività della difesa di ufficio, che, per essere tale, non può evidentemente prescindere dalla garanzia per il difensore della percezione della retribuzione per l'opera professionale prestata a favore dell'imputato. Ne segue che, non essendo pensabile una difesa di ufficio realmente efficace senza che il difensore sia remunerato, tale garanzia è data proprio dall'intervento dello Stato, il quale, in via sussidiaria, è tenuto a sostituirsi all'imputato nel pagamento dell'onorario e delle spese, quando il difensore non sia riuscito ad ottenerlo dall'obbligato principale, in stretta correlazione col precetto costituzionale che, definendo la difesa come "diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" (articolo 24, comma 2, Costituzione), si specifica nel processo penale quale diritto-dovere di difesa dell'imputato.

Il successivo art. 117 del citato T. U. regola l'ipotesi di liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio di persona irreperibile. Secondo tale ultima norma l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio della persona irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 (che regola l'ipotesi di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato).

Orbene, tale normativa ha posto la questione circa la disciplina applicabile all'ipotesi in cui l'assistito sia latitante.

Prima di esaminare tuttavia le diverse interpretazioni circa la disciplina dei compensi pare necessario esaminare quale differenza giuridica intercorre tra la figura dell'irreperibile e quella del latitante.

Ai sensi dell'art. 159 c.p.p. (*Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità*).

1. *Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'art. 157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato (60, 61), particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità (160) con il quale, dopo avere designato un*

difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore (151, 4604; att. 61).

2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto (4851). L'irreperibile è rappresentato dal difensore.

Perciò, la giurisprudenza tende a definire «irreperibile», chi non è stato raggiunto dalla notizia del procedimento o, tutt'al più, chi, pur già al corrente della pendenza del procedimento, ha scelto, nell'ambito del suo diritto di libertà di movimento e forse spinto da esigenze della sua vita personale che nulla hanno a che fare con il processo, di non rendersi disponibile al confronto processuale, senza che questo comporti alcuna conseguenza nei suoi rapporti con la società (salva, eventualmente, una sua minore gamma di scelte e possibilità nell'esercizio della difesa) (Tribunale Bologna, provved. 30.9.2003, Sezione prima, estensore Pres. Dr. Millo).

Mentre, ai sensi dell'art. 296 Cod. Proc. Pen.

1. È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare (285, 286), agli arresti domiciliari (284), al divieto di espatrio (281), all'obbligo di dimora (2832) o a un ordine con cui si dispone la carcerazione (656).

2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza (295), il giudice designa un difensore di ufficio (97) al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore (2933).

3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata.

4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'art. 299 o altrimenti perso efficacia (300 ss., 30910) ovvero siano estinti il reato o la pena (150 ss., 171 ss. c.p.) per cui il provvedimento è stato emesso.

5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso (385 c.p.).

Tali differenze concettuali hanno così generato due diversi filoni interpretativi circa la corretta soluzione della questione relativa al diritto del difensore di ufficio a percepire i compensi dallo Stato qualora l'imputato sia latitante e di conseguenza sulla disciplina giuridica da seguire in questi casi.

L'articolo 117 del D.p.r. citato nel prevedere l'obbligo diretto dello Stato di corrispondere l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio di persona irreperibile, esonera il legale dall'onere del preventivo esperimento delle procedure di recupero del credito.

Il tema relativo ai rapporti tra l'articolo 116 e l'articolo 117 del Dpr 115/02 ha fatto registrare diffomità di posizioni nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Secondo un primo indirizzo, la normativa ex articolo 117 ha carattere eccezionale, in quanto costituisce deroga alla regola generale posta dall'articolo 116, onde la norma relativa all'imputato irreperibile non è applicabile, per via analogica, oltre il caso tassativamente previsto. In tale prospettiva interpretativa, è stato ritenuto che l'applicabilità del principio secondo cui il difensore d'ufficio dell'indagato, dell'imputato e del condannato irreperibile è retribuito in base alle norme relative al patrocinio a spese dello Stato, presuppone sempre un previo provvedimento di irreperibilità reso dall'autorità giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, del giudizio o, in sede di esecuzione, dopo la condanna, senza che possa avere rilevanza la condizione della mera irreperibilità di fatto, non accertata con le forme prescritte dall'articolo 159 Cpp (Cassazione, Sezione quarta, 20 dicembre 2002, Battistella, rv. 224011). Nella medesima ottica, è stato stabilito che, attesa la ontologica differenza tra latitanza ed irreperibilità, deve escludersi che al difensore d'ufficio del latitante possa applicarsi la disciplina dettata in materia di retribuzione del difensore d'ufficio dell'irreperibile dall'articolo 32 bis disp. att. Cpp, oggi

sostituito dall'articolo 117 del Tu sulle, spese di giustizia approvato con Dpr 115/02 (Cassazione, Sezione, prima, 3 luglio 2003, Elia, rv. 226144).

La S. C. (in particolare Cassazione, Sezione prima, 4.3.2004 n. 10367), recentemente ha elaborato un secondo indirizzo, secondo il quale ha ritenuto di non potere condividere tale linea interpretativa testè sopra indicata, in quanto essa non è rispondente ad una corretta analisi ricostruttiva della disciplina sulla liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore di ufficio né coglie i reali rapporti esistenti tra gli articoli 116 e 117 del Dpr 115/02.

Le critiche da muovere al primo orientamento giurisprudenziale si basano sull'errata premessa che la disposizione di cui all'articolo 117 debba catalogarsi tra le norme eccezionali e derogatorie. L'errore risulta palese quando si considera che, se è vero che la regola generale dettata dall'articolo 116 subordina l'obbligo diretto dello Stato alla condizione del previo esperimento delle procedure di recupero del credito professionale, è parimenti certo che non avrebbe alcun senso pretendere l'esistenza di tale condizione quando l'imputato è irreperibile e contro di lui non possono utilmente azionarsi quelle procedure.

La previsione dell'articolo 117 non rappresenta, perciò, una deroga o un'eccezione alla regola generale, ma ne costituisce uno sviluppo razionale e una lineare applicazione, onde inconfutabili ragioni di coerenza logica impongono di riconoscere che l'obbligo diretto dello Stato opera in tutti i casi nei quali il difensore di ufficio si trova nell'impossibilità di rintracciare l'imputato per esercitare le azioni di recupero.

Tale posizione interpretativa trova accoglimento nelle recenti pronunce della Suprema Corte con le quali è stato stabilito che l'onere, imposto al difensore d'ufficio ai sensi dell'articolo 32 disp. att. C. p. p., di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, per ottenere dallo Stato il compenso dovutogli in base alla normativa sul patrocinio dei non abbienti, deve ritenersi escluso ai sensi dell'articolo 32 bis disp. att. non soltanto nel caso in cui l'assistenza risulti prestata a favore di un soggetto dichiarato formalmente irreperibile, ma anche nel caso in cui, pur non essendo stato emesso decreto di irreperibilità, possa ritenersi accertata l'esistenza di una situazione di irreperibilità di fatto del soggetto (Cassazione, Sezione quarta, 3 dicembre 2002, Abate Azaro, rv. 224329; Sezione prima, 3 luglio 2003, Lanni, rv. 225117).

Non pare dubitabile, infatti, che nella disposizione di cui all'articolo 117 debba pure, sicuramente, ricondursi la situazione del difensore di ufficio dell'imputato latitante, dato che, se così non fosse, risulterebbe del tutto contrario al canone della ragionevolezza subordinare l'intervento dello Stato, nel pagamento delle spese e dell'onorario, al previo esperimento infruttuoso delle procedure di recupero del credito nei confronti di una persona che neppure la polizia giudiziaria è riuscita a rintracciare attraverso le ricerche eseguite, a norma dell'articolo 295 Cpp, per dare esecuzione ad una misura cautelare personale.

Pertanto, deve cogliersi con favore il principio di diritto pronunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 10367/2004 secondo cui: «la disciplina prevista a favore del difensore di ufficio dell'imputato irreperibile è applicabile anche al difensore di ufficio del latitante, per la ragione che la dichiarazione di latitanza presuppone le vane ricerche, ad opera della polizia giudiziaria, della persona colpita da misura cautelare personale, onde tale situazione, essendo senz'altro assimilabile alla condizione di irreperibilità, legittima la liquidazione del compenso a carico diretto dello Stato, senza che sia necessaria la dimostrazione di avere previamente attivato le procedure per il recupero del credito professionale».

Non solo, ma l'indirizzo contrario a tale interpretazione (e che invece richiede per la liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio del latitante l'aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali) risulta ulteriormente censurabile sotto una duplice tipologia di aspetti.

In primo luogo, l'erronea ipotesi secondo cui «chi ha scelto di sottrarsi all'esecuzione di una misura coercitiva disposta nei suoi confronti e così facendo non solo ha deciso di sottrarsi al confronto processuale, ma ha anche deciso di lasciare insoddisfatte le esigenze cautelari per la cui soddisfazione è stata disposta la misura, mantenendo così in atto una situazione di pericolo sociale che non può evidentemente lasciar spazio ad alcuna agevolazione da parte dello Stato» (così, recentemente, Trib. Bo. cit., che ricalca il primo orientamento della S. C.) non può attagliarsi agli art. 116 e 117 T. U. che non si riferiscono ad un beneficio o ad una agevolazione della persona sottoposta al procedimento penale, bensì alle modalità di retribuzione dell'onorario e delle spese del difensore d'ufficio.

In secondo luogo, l'altra censura è data dall'inutile carico al Giudice civile di emettere decreti ingiuntivi e formule esecutive su decreti che non sono di fatto eseguibili e che il processo civile comunque assoggetta alla procedura dell'irreperibilità del destinatario (art. 143 c. p. c.). Dunque, il risultato ultimo, nella sostanza sarà il medesimo, e cioè alla fine lo Stato – dopo che il difensore avrà esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali – si dovrà comunque accollare l'importo degli onorari e delle spese sostenute dal difensore, magari un po' di tempo dopo, ma dovrà comunque pagare.

L'utilità del più recente indirizzo utilizzato nella sentenza della S. C. n. 10367/2004 sta anche e soprattutto in una più snella procedura di liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio che evita di far subire inutili sprechi allo Stato sul fronte del processo civile.

O.U.A. - ORGANISMO UNITARIO DELLA AVVOCATURA

Il prossimo Congresso Nazionale Forense si terrà in due fasi: la prima a Milano nel novembre 2005; la seconda a Roma nel maggio giugno 2006.

Un unico ordine del giorno e quindi un unico congresso pur in due fasi.

Lo sforzo è quello precipuo di recuperare, per amalgamarle, tutte le componenti dell'Avvocatura, ordini e associazioni, perché dai Congressi sortisca una voce unitaria che possa farsi ascoltare, onde alleviare i cogenti problemi della Giustizia.

* * *

Per il prossimo 2005 l'O.U.A. è impegnato a dare il proprio contributo alle manifestazioni già previste:

- II Forum Giustizia Civile e A.D.R.
- III Conferenza OUA/ANM
 - Processo Telematico e riforma rito civile
 - Ufficio del Giudice o Ufficio per il processo
 - Prassi virtuose
 - Utilizzo della magistratura onoraria (con particolare riferimento ai GOT)
- Congresso Nazionale Forense.

CONVEGNI

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI FORENSI D'EUROPA. RELAZIONE DELLO *STAGE* SULLA PRATICA FORENSE

Dal 16 al 18 ottobre 2003 hanno avuto luogo a Bilbao - nell'ambito delle attività della F.B.E., la Federazione degli Ordini Forensi d'Europa - lo *stage* sulla pratica forense, la riunione intermedia, nonché l'Assemblea Generale Straordinaria.

L'organizzazione del Congresso è stata curata in modo perfetto dall'Ordine del Señorío di Vizcaya e la serata di gala, svoltasi nell'atrio del Museo Guggenheim (architettura suggestiva e affascinante), è stata veramente indimenticabile.

Erano presenti circa 150 avvocati (compresa una ventina di praticanti) e per la prima volta hanno partecipato ai lavori anche colleghi della Turchia, della Polonia e della Cechia.

I lavori dello *stage* erano incentrati sul praticantato forense, e sui relativi diritti ed obblighi, dal punto di vista degli avvocati "tutori", degli Ordini e dei praticanti.

Un'ampia e dettagliata relazione di tutti gli interventi (che pubblichiamo qui di seguito) è stata fatta dalla dott. Maria Vittoria Falavigna, praticante del nostro Ordine, presente a questa giornata del Congresso.

Le conclusioni tratte dall'avv. Goegebeur, Vicepresidente della Commissione di Formazione - Stage della F.B.E., riprendono alcuni dei punti del nostro nuovo regolamento della pratica forense approvato in sede distrettuale e in vigore dal 11 novembre 2003 (il numero massimo dei praticanti,

un'anzianità professionale minima per il "tutor", l'esclusione di mansioni di mera segreteria).

La riunione intermedia del 17 ottobre ha visto la trattazione di due argomenti: l'uno è stato la formazione continua e reciproca nei valori fondamentali della professione forense nell'Europa occidentale e il programma di iniziative per il sostegno agli Ordini dell'Europa orientale, che stanno ora cominciando a muovere i primi passi nella libera professione; l'altro ha riguardato i metodi di finanziamento, i compiti e le funzioni degli Ordini: i primi devono garantire l'autonomia dal punto di vista finanziario, la generalità della contribuzione da parte degli iscritti e la semplicità amministrativa; i mezzi di finanziamento sono, innanzitutto, le quote di iscrizione e i contributi annuali e, poi, le entrate provenienti dai servizi resi dall'Ordine a favore degli iscritti.

Interessante è stato apprendere dalla relazione del Presidente dell'Ordine di Barcellona (Ordine che conta circa 17.000 iscritti e 250 dipendenti negli uffici di segreteria e presidenza) che in Catalogna vi è una normativa professionale diversa dal resto della Spagna e che recentemente l'Ordine ha introdotto la massima liberalizzazione per la pubblicità e ha ammesso il principio del patto di *quota litis* (ovunque, come sappiamo, vietatissimo!).

Nel pomeriggio si è parlato del gratuito patrocinio. La relazione introduttiva ha messo in evidenza

come esso sia riconosciuto quale diritto fondamentale dalla Corte dei Diritti dell'Unione Europea dell'anno 2000 anche per la fase stragiudiziale e per la consulenza, anche se la stessa carta non ne dà una precisa definizione. Analogamente nulla dice la Carta su chi deve fornire questa assistenza legale in caso di vuoto normativo delle singole leggi nazionali, né su quali devono essere le condizioni economiche di chi intende accedere a tale beneficio. In tali casi occorrerà fare riferimento anche alla Direttiva 2002/8 CE.

Gli Ordini in questo campo devono e possono avere un ruolo molto importante ed è necessario che l'informazione su questo istituto nei suoi vari aspetti giunga a tutti e soprattutto ai naturali destinatari, che sono certamente le persone meno favorite e preparate anche da un punto di vista culturale.

I successivi interventi hanno portato all'attenzione del congresso la situazione nei Paesi Bassi (ove vi è la previsione costituzionale del gratuito patrocinio), in Inghilterra e in Belgio (dove l'avvocato ha l'obbligo di segnalare al cliente che può accedere al gratuito patrocinio, nonché di aiutarlo nel predisporre la relativa istanza).

Tutte le varie relazioni sono a disposizione presso la Segreteria del Consiglio.

La giornata si è conclusa con il dibattito sul futuro della F.B.E. e sul ruolo e il lavoro

delle commissioni, in merito al quale è emersa la esigenza di una maggiore informazione (importante è utilizzare il sito web della F.B.E.) da e con la base (gli Ordini iscritti), e la opportunità di un allargamento del numero degli Ordini partecipanti, per cui ogni Ordine presente si è impegnato ad una campagna di sensibilizzazio-

ne per raccogliere nuove adesioni alla Federazione.

L'Assemblea Generale Straordinaria di sabato 18 ottobre ha approvato il verbale dell'Assemblea Generale di Praga del 7 giugno 2002 e il bilancio preventivo del 2004. È stata, invece, rimandata al Congresso di Lione del maggio 2005

(di cui è pubblicata di seguito la relazione, a cura del collega Consigliere avv. Guido Clausi-Schettini) l'elezione del secondo Vicepresidente della F.B.E., per consentire ai diversi candidati proposti di presentare il proprio programma.

Flavia Masè Dari

* * *

LA PRATICA: COMPARAZIONE DEI DIVERSI SISTEMI. IL RAPPORTO TRA "DOMINUS" (TUTOR) E PRATICANTE: DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI E RELATIVI PUNTI DI VISTA

- LA SPAGNA:

a) intervento di C. Lopez, ex direttore della scuola di pratica giuridica del Señorío di Vizcaia.

All'attualità non esiste ancora né una legge sull'ammissione alla professione, né una regolamentazione della pratica giuridica; dopo l'Università, i laureati divengono automaticamente avvocati e possono esercitare davanti alle corti; la formazione avviene o direttamente negli studi o nelle scuole forensi che i singoli Ordini hanno provveduto a creare per far fronte al vuoto normativo, avendo preso coscienza della necessità di regole per una formazione iniziale e permanente.

I corsi nelle scuole hanno una durata di due anni per un totale di 800 ore, di cui 200 circa sono di pratica effettiva presso uno studio già avviato, scelto per gli studenti dai responsabili della scuola, mentre le restanti sono di teoria (approfondimento di alcune tematiche giuridiche) o di analisi degli aspetti più concreti dell'organizzazione del lavoro (gestione di uno studio, profili

fiscali, ecc.). Presso le scuole viene stipulato una sorta di contratto in cui vengono regolati i diritti fondamentali delle parti del rapporto di pratica: gli studi devono venire incontro alle esigenze di studio e di formazione dei praticanti, mentre questi ultimi devono dimostrare impegno e disponibilità. Non è prevista un'ufficiale remunerazione del praticante, anche se di fatto si percepisce un minimo di rimborso.

Per essere "assunti" come praticanti in uno studio è sufficiente avere una laurea in giurisprudenza; negli studi più grandi e specializzati sono richiesti anche un *curriculum* universitario alto e la conoscenza di almeno una lingua straniera.

Per ricoprire il ruolo di *dominus-tutor* un avvocato deve avere un'esperienza di almeno cinque anni di professione e non essere mai stato sottoposto a procedimento disciplinare; può esserci un solo *tutor* per ogni studio, in quanto il responsabile della pratica deve essere anche

responsabile di un preciso progetto di formazione del praticante e deve quindi avere tempo di dedicarsi.

b) intervento di N. Oleaga, deputato della Giunta dell'Illustre Collegio degli Avvocati di Vizcaia.

La mancanza di una legge relativa alla pratica forense causa sicuramente uno svantaggio per gli spagnoli nei confronti degli altri avvocati europei, e crea una disparità di trattamento e una difficoltà nella circolazione dei professionisti negli altri stati: viene richiesta infatti una formazione integrativa per il riconoscimento effettivo del titolo e della capacità di esercitare. E' indubbiamente necessario un intervento legislativo sul punto anche se il governo spagnolo continua a rimandare la discussione del testo proposto; si auspica che la federazione possa svolgere a questo proposito un ruolo di stimolo e di dialogo con le istituzioni.

c) intervento di M. Ucar, ex studente della scuola giuridica.

Dopo l'Università si diventa subito avvocati con alle spalle una preparazione solo ed esclusivamente teorica, si è più "dottori del diritto" che avvocati; è necessario imparare da chi ha già esperienza sul campo per acquisire un approccio più concreto ai problemi, anche per poter garantire un servizio effettivo ed efficace ai propri clienti. E' importante essere anche consape-

voli dei limiti della propria formazione e quindi delle proprie possibilità di lavoro. Si dovrebbe pensare per il praticante ad un ruolo "intermedio", anche dal punto di vista delle responsabilità, delle regole deontologiche e della riservatezza.

L' avvocato-*tutor* deve essere adeguato alla funzione, avere una certa esperienza ed essere presente con il praticante. Si potrebbe pensare ad una sorta di valutazione incrociata della pra-

tica: non solo il *tutor* nei confronti del praticante ma anche di questo nei confronti dell'avvocato: si potrebbe così evitare che il praticante non riesca a sfruttare in modo corretto il periodo di pratica perché impegnato in attività che non gli competono.

Per quanto riguarda la scuola, per renderla ancora più incisiva sarebbe opportuno prevedere un esame alla fine dei due anni.

- L'INGHILTERRA:

a) intervento di P. Moser, responsabile della sezione internazionale del Consiglio Generale dell'Ordine di Inghilterra e Galles.

Dopo la laurea in legge generalmente gli studenti seguono altri corsi di perfezionamento; possono anche iscriversi ad una *bar school* che dura un anno ed ha un esame finale e prevede un periodo di pratica presso uno studio dove iniziare a farsi una propria esperienza. I *pupils* lavorano insieme ai *tutors* vedendo gli atti e contribuendo con propri suggerimenti e consigli; alla fine dei primi sei mesi viene stilato un rapporto riassuntivo con una valutazione sull'attività del praticante che servirà agli Ordini in sede di promozione a *barrister*.

I sei mesi successivi prima dell'esame finale il praticante li

trascorre presso gli uffici delle corti, avendo così la possibilità di comprendere da vicino il funzionamento delle istituzioni; si possono contemporaneamente seguire anche corsi di contabilità. Dopo l'esame bisogna cercare uno studio dove essere assunti; il livello di preparazione richiesto è molto alto; i praticanti devono entrare in uno studio già avviato entro cinque anni dall'esame, altrimenti perdono il diritto di esercitare. In uno studio non ci può essere più di un *pupil* alla volta, il quale deve essere retribuito (da un minimo di 8.000 sterline all'anno per arrivare ad un massimo di circa 25.000), e ciò al fine di evitare situazioni di sfruttamento che non costituiscono stimolo ad apprendere e ad impegnarsi.

Si ricorda che in Inghilterra le professioni legali sono due:

barrister e *solicitor*. La prima consente di esercitare davanti alle corti, mentre la seconda è più un'attività di consulenza legale e di preparazione a monte dei casi; per quest'ultima è previsto un periodo di *training* presso uno studio, regolato con un vero e proprio contratto.

b) intervento di J.Jones, pupil barrister a Londra.

Negli ultimi anni è aumentata la possibilità concreta di accesso alla professione legale. Il periodo di pratica è molto utile per imparare a lavorare autonomamente. Non esiste un vero e proprio esame di Stato per assumere il titolo: gli Ordini compiono una valutazione sulla persona e sulle competenze acquisite anche sulla base della relazione dei *tutors*.

- LA SVIZZERA:

a) intervento di M. Ros, presidente dell'Ordine di Zurigo.

La situazione della Svizzera è particolare: non esiste una regolamentazione federale della pratica, ma ci sono ventisei si-

stemi diversi quanti sono i cantoni: questo significa ventisei modalità di esami differenti, ventisei diverse autorità che controllano e impongono criteri di valutazione.

L'appartenenza all'Ordine non è prevista per legge: è un'istituzione privata alla quale i singoli avvocati possono decidere liberamente di iscriversi. In generale, comunque, è previsto

un periodo di pratica di uno o due anni prima di un esame che abilita ufficialmente all'esercizio della professione (il percorso di formazione dei giovani avvocati è lungo e complesso: dopo l'Università si iscrivono ad una specializzazione o ad un *master* per poi cominciare la pratica); può essere svolta presso uno studio o presso un tribunale o anche in entrambi i luoghi per avere una preparazione più completa e onnicomprensiva. La retribuzione oscilla tra i 2.000 e i 4.500 euro al mese.

Alcuni Ordini (come quello di Zurigo) hanno predisposto dei corsi di formazione pratica in collaborazione con gli istituti

universitari, per affiancare ed integrare ciò che il praticante impara sul campo (lezioni su come relazionarsi con i clienti, come organizzare uno studio, come interagire con le autorità e le istituzioni, aspetti di deontologia, ecc.) e hanno deciso di prevedere un minimo di diritti e di obblighi per i praticanti.

Si auspica la redazione di un codice uniforme per l'intera Svizzera – quanto meno nei profili di massima e nelle linee guida – anche in un'ottica di libera ed effettiva circolazione dei professionisti tra i vari cantoni e con gli altri paesi europei.

b) intervento di R. Desax, pra-

- LA GERMANIA:

a) intervento di W. Schmitz, presidente dell'Ordine di Düsseldorf.

La situazione della Germania è paragonabile a quella della Svizzera: non esiste una legge federale in materia, ciascun Land ha la propria regolamentazione della pratica, e più in generale dell'accesso alla professione, e servizi per la formazione giuridica con diversi sviluppi; in realtà, però, i sistemi sono abbastanza omogenei, almeno per quanto attiene ai passaggi da compiere nel percorso di formazione: è previsto un primo esame di Stato subito dopo la laurea, un periodo di pratica di durata variabile (in media due anni) e un secondo esame di Stato al termine della pratica.

Questa formazione è indirizzata in generale agli operatori del diritto senza preventiva distinzione tra carriera forense e magistratura; solo dopo il secondo esame di Stato la professione si differenzia. Per questo motivo

i due anni di pratica prevedono periodi di tirocinio anche presso le corti e le istituzioni pubbliche (una suddivisione di massima vede: cinque mesi presso il tribunale, tre mesi nell'ufficio del procuratore, tre mesi presso un'autorità amministrativa, dieci mesi in uno studio privato e tre mesi finali a scelta).

L'apprendistato è disciplinato dal diritto pubblico: il praticante è un semi-funziario retribuito dallo Stato (circa 870 euro al mese, più fondo e rimborso spese) al quale sono riconosciuti diritti (assicurazione sanitaria, malattia, ferie, maternità, contributi per la pensione, ecc.) e obblighi; supervisore e responsabile è il Presidente della Corte d'Appello.

Requisiti per essere presi in uno studio per il periodo di apprendistato sono la laurea in legge, l'aver superato il primo esame di Stato e non avere avuto procedimenti penali conclusi

*con una condanna (nel caso di procedimenti pendenti l'assunzione è discrezionale); in caso di rigetto della propria richiesta il praticante può presentare ricorso; non è fissato un numero minimo di ore che il praticante deve svolgere; durante il periodo di pratica gli deve essere offerta la possibilità di portare avanti lavori sotto la propria responsabilità, acquisire abilità pratiche, imparare ad operare una corretta ricognizione degli interessi dei clienti ed a gestire le relazioni con gli stessi. Alcuni grandi studi offrono anche la partecipazione a corsi di economia, contabilità, seminari e convegni, corsi di lingua straniera, ricerche via *internet*; nei piccoli studi, invece, i vantaggi sono relativi ai rapporti umani con il *tutor* ed alla presenza di riferimenti più vicini e informali.*

Non essendoci previsioni comuni per l'intera Svizzera, in concreto lo svolgimento della pratica è diverso nei vari cantoni; è prevista comunque quasi ovunque la possibilità di scegliere dove trascorrere il proprio periodo di pratica: è sicuramente un vantaggio poter frequentare sia uno studio sia il tribunale, poiché si impara così a gestire un'attività autonoma ma anche come lavorano i giudici e quali sono i meccanismi di funzionamento delle istituzioni. E' però difficile trovare un buono studio dove fare pratica.

con una condanna (nel caso di procedimenti pendenti l'assunzione è discrezionale); in caso di rigetto della propria richiesta il praticante può presentare ricorso; non è fissato un numero minimo di ore che il praticante deve svolgere; durante il periodo di pratica gli deve essere offerta la possibilità di portare avanti lavori sotto la propria responsabilità, acquisire abilità pratiche, imparare ad operare una corretta ricognizione degli interessi dei clienti ed a gestire le relazioni con gli stessi. Alcuni grandi studi offrono anche la partecipazione a corsi di economia, contabilità, seminari e convegni, corsi di lingua straniera, ricerche via *internet*; nei piccoli studi, invece, i vantaggi sono relativi ai rapporti umani con il *tutor* ed alla presenza di riferimenti più vicini e informali.

Per essere *tutor* un avvocato deve avere almeno tre anni di esperienza professionale ed es-

sere inserito in un'apposita lista tenuta presso gli Ordini, non deve avere pendenti procedimenti disciplinari; in generale deve garantire competenza e disponibilità; alla fine del periodo di apprendistato il *tutor* deve redigere una relazione sulle competenze generali e specifiche acquisite dal praticante; sulla base di questa valutazione il praticante riceve poi un certificato finale riportante una votazione da 0 a 18.

b) intervento di C. Munz, tesoriere degli Ordini Forensi della Sassonia.

Il periodo di apprendistato è molto importante perché consente di approfondire sul piano concreto gli studi teorici fatti all'Università e portati poi avanti con la preparazione dei due esami di Stato; si dovrebbe rafforzare il ruolo degli Ordini nell'ambito dell'offerta formativa e dell'assistenza al percorso educativo del praticante: sono stati organizzati alcuni corsi teorici con lezioni tenute dai Consiglieri dell'Ordine (quindi, dal punto di vista dell'operatore e non del professore).

Non ci può essere più di un praticante in ogni studio, per consentire al *tutor* di dedicargli tempo ed attenzione, poiché è un impegno continuo e costante. Il praticante deve avere accesso a tutta la documentazione afferente ai casi, deve avere la possibi-

lità anche di fare ricerche per ampliare il proprio campo di azione. E' retribuito dallo Stato e deve esserlo; non c'è un orario di lavoro fisso: dipende dagli studi e dalle abitudini delle singole regioni. La grandezza dello studio incide sicuramente sul tipo di formazione; lo studio molto specializzato potrebbe rischiare di limitare l'acquisizione di competenza globale e ad ampio raggio; deve essere comunque il praticante a scegliere cosa vuole.

Non c'è una forma di controllo o di monitoraggio sullo svolgimento della pratica; potrebbe svolgere questo compito solo l'amministrazione giudiziaria, dal momento che i praticanti sono membri temporanei dell'amministrazione pubblica.

c) intervento di M. Heidrich, praticante in uno studio a Dresda.

Negli stati piccoli possono esserci lunghe liste di attesa per entrare negli studi per il periodo di pratica; in Sassonia il contratto di diritto pubblico con cui i praticanti sono assunti è revocabile. Spesso capita che lo *stage* pratico presso uno studio venga effettuato subito prima del secondo esame di Stato: è difficile sfruttarne a fondo le potenzialità visto che si deve conciliare la presenza in studio con la preparazione all'esame; si sta pensando, infatti, di allungare il periodo di permanenza negli studi priva-

ti: è molto importante perché si viene a contatto con gli aspetti concreti del diritto, si impara come gestire uno studio, come trattare con i clienti, c'è la trasmissione delle conoscenze e delle strategie da parte del tutor, si prendono in considerazione anche aspetti economici e fiscali.

La retribuzione di circa 900 euro mensili è corretta e proporzionata, anche perché trattandosi di un'occupazione non a tempo pieno si ha la possibilità di fare anche altri lavori.

Gli Ordini dovrebbero controllare maggiormente l'idoneità degli avvocati-*tutor* a svolgere un adeguato compito di formazione (verifica sull'adeguatezza dei materiali didattici e per la ricerca, sulla partecipazione del praticante a tutte le fasi del lavoro ed ai colloqui con i clienti, sull'effettiva redazione di atti e presenza alle udienze, ecc.); il monitoraggio sulla pratica non potrebbe comunque essere svolto da singoli avvocati privati vista la peculiare natura pubblica del rapporto di praticantato.

Alla fine della pratica viene rilasciato un certificato anche se la presenza è stata saltuaria; il secondo esame di Stato è organizzato dal Ministero della Giustizia e consta di nove prove scritte più un orale al termine del quale si diventa "giuristi".

- LA FRANCIA:

Intervento di Y. Delavallade, dell'Ordine di Caen.

Il sistema attuale in Francia prevede un anno di pre-*stage* dopo la laurea, gestito da un centro di formazione professionale

regionale (uno per Corte d'Appello), che fornisce una formazione teorica integrativa sia generale che specialistica; al termine, si sostiene un esame per l'accesso alla professione dopo

il quale si inizia uno *stage* di due anni prima di diventare a tutti gli effetti avvocati e poter essere iscritti all'albo ("tableau"). L'avvocato-*stagiaire* trascorre un anno presso uno studio e un

anno o presso le corti o in un'azienda; gli vengono assegnati lavori pratici, è presente alle udienze, redige pareri, non ha un vero e proprio stipendio ma viene remunerato con un minimo di 1.500 euro al mese.

Sul periodo di *stage* vi è un duplice controllo: da parte del Consiglio di amministrazione dei centri di formazione, costituito da avvocati, magistrati e professori universitari, e da par-

te dei Consigli dell'Ordine, che verificano la qualità degli studi sia da un punto di vista materiale (infrastrutture, accesso ai documenti, ecc.) che intellettuale (competenze, esperienze dell'avvocato-*tutor*, rispetto dei principi professionali e deontologici, ecc.) e ricevono relazioni sui rapporti tra *stagiare* e *tutor*.

E' stata però proposta una riforma del percorso di formazione e dell'accesso alla profes-

sione legale, che eliminerebbe il periodo di pre-*stage* e anticiperebbe il periodo biennale di *stage* a subito dopo la laurea, prima dell'esame che abiliterebbe direttamente all'iscrizione all'albo; lo *stage* sarebbe suddiviso in un anno e mezzo di pratica presso uno studio e sei mesi di corsi teorici di approfondimento.

- IL PORTOGALLO:

a) *intervento di M. Veiga de Faria, Vicepresidente del Consiglio Distrettuale di Oporto.*

La regolamentazione della pratica si basa su uno Statuto del 1994, riformato parzialmente da un Regolamento del 2002; è previsto un periodo di pratica post-laurea di quindici mesi, di cui dodici mesi presso uno studio e tre mesi di corsi teorici organizzati dagli Ordini sulle procedure e la deontologia, con un esame finale (a questo proposito è stata proposta la possibilità di formazione via *internet*).

Non ci sono requisiti particolari per essere ammessi allo *stage* se non la laurea, ma non si possono contemporaneamente esercitare funzioni pubbliche. Il praticante segue i casi dell'avvocato presso cui fa pratica, ha accesso alla documentazione, va in tribunale per presenziare alle udienze; non ha una retribuzione fissa, e generalmente gli vengono pagati i singoli lavori.

L'avvocato per essere *tutor* deve avere almeno cinque anni di esperienza professionale e non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari; non c'è un numero massimo di praticanti per studio; esiste anche

una figura diversa dal *tutor* dello studio che si occupa della pratica: è il c.d. avvocato formatore, che ha un contratto con l'Ordine avente ad oggetto il controllo delle attività di *stage*; è lui che accompagna il praticante in tribunale (per essere avvocato formatore bisogna avere almeno otto anni di esperienza professionale).

Per quanto riguarda la formazione teorica, il ruolo degli Ordini è molto marginale; dovrebbe essere sicuramente rafforzato, magari attraverso l'organizzazione di cicli di corsi tenuti da avvocati o magistrati; si ipotizza la partecipazione degli avvocati a corsi di aggiornamento.

b) *intervento di J. Dantas, praticante in uno studio a Oporto.*

La parte teorica dello *stage* risulta un po' troppo limitata: solo tre materie non consentono di avere una visione complessiva della professione e delle sue opportunità, per cui è difficile anche orientarsi verso un'eventuale specializzazione.

Per quanto riguarda la pratica presso uno studio, nonostante non sia previsto un numero mas-

simo di praticanti ammessi per ciascuno studio, sarebbe opportuno e utile che non ce ne fossero più di due, per consentire agli stessi di partecipare effettivamente al lavoro ed all'avvocato di seguirli con attenzione, favorendo così anche le occasioni di scambio e di confronto costruttivo. E' pesante il fatto di non ricevere alcuna retribuzione (se non pochi rimborsi spese), e spesso si è costretti a fare altri lavori, riducendo così il tempo e le energie che possono essere dedicate allo *stage*.

Negli studi più grandi c'è sicuramente una maggiore varietà di casi e argomenti da studiare ed analizzare, e il praticante ha anche un ruolo più attivo vista la maggiore mole di lavoro; in più gli strumenti e le infrastrutture sono migliori e più alta è la possibilità di trovare un lavoro sicuro una volta terminato lo *stage*; tuttavia, i rapporti con il *tutor* sono molto distanti, e c'è una sorta di diffuso timore reverenziale nei confronti dell'avvocato cosicché può capitare che il praticante venga trattato alla stregua di un impiegato o di una segretaria; negli studi più piccoli i rapporti umani sono improntati

su una maggiore collaborazione e confidenza, però vengono a mancare casi interessanti e di alto impatto giuridico.

- LA POLONIA:

Intervento di M. Slazak, avvocato a Varsavia e membro delle delegazione polacca alla C.C.B.E.

In Polonia, come in Inghilterra, ci sono due diverse professioni legali: avvocati in senso stretto e consulenti legali (*legal adviser*); questi ultimi lavorano nelle istituzioni o presso le aziende e si occupano principalmente di “*business law*” (non trattano diritto di famiglia e diritto penale), ma possono comunque esercitare davanti a tutte le corti (a differenza dei *solicitors* inglesi). La regolamentazione è affidata ad una

Forse i cinque anni di esperienza professionale richiesti per essere considerato idoneo a fare il *tutor* non sono sufficienti a

legge del 1982 ed a leggi successive specifiche sulla pratica e sull’attività di tutorato.

Il sistema della pratica e dell’accesso alla professione è diverso per le due figure; per gli avvocati sono richiesti tre anni e mezzo di pratica post-universitaria autorizzata dall’Ordine, integrata da alcuni corsi teorici che si svolgono un giorno alla settimana; vi è un meccanismo di supervisione basato su *standard* nazionali, ma organizzato localmente dai singoli Ordini.

I praticanti non sono pagati, anzi a volte devono versare loro un contributo; può capitare che i

garantire competenza, correttezza ed effettiva capacità di trasmettere conoscenze e di insegnare una professione.

praticanti vengano assunti come impiegati negli studi, ma questo esula dal percorso di formazione della pratica e non deve interferire con esso. Alla fine del periodo di *stage* si sostiene un esame molto duro, articolato su tre giorni di prove scritte (tre casi concreti da risolvere) ed un orale su tutte le materie.

Gli avvocati per essere *tutor* devono avere un’esperienza di cinque anni; durante il periodo di pratica redigono una relazione semestrale sui progressi del praticante; non possono avere più di tre praticanti.

- LA REPUBBLICA CECA:

Intervento di M. Forejtova.

Prima del 1990 anche qui erano presenti due diverse figure di professionisti legali (“*advocates*” e “*commercial advisers*”); ora, a seguito della riforma, è stato creato un Ordine unico; l’appartenenza all’Ordine è condizione necessaria per l’esercizio della professione.

Sono previsti tre anni di pratica in uno studio legale, integrati da cicli di seminari teorici due volte all’anno; sulla base del

“*bill of advocacy*” del 1996, il praticante viene assunto nello studio con un contratto approvato dall’Ordine, con la mansione di “*article clerk*”, e viene inserito nel registro dei praticanti: inizia da questo momento su di lui il controllo dell’Ordine. I *tutors* hanno l’obbligo di redigere una relazione finale sull’attività del praticante con annessa la richiesta di ammissione all’esame; l’esame consta di una prova

scritta su casi pratici da risolvere e di una prova orale; c’è una tassa di circa 1.020 euro per l’iscrizione; non ci sono sostegni economici da parte dello Stato.

E’ stata avanzata una proposta di riforma che renda obbligatorio lo studio del diritto comunitario e di una lingua straniera.

- LA GRECIA:

Intervento di M. Galanopoulos, membro dell’Ordine del Pireo.

Dopo la laurea sono previsti diciotto mesi di stage presso uno

studio legale prima dell’esame di abilitazione alla professione, scritto e orale, che si svolge due volte all’anno ed è organizzato dai membri del Consiglio

dell’Ordine. L’Ordine può essere interpellato per la ricerca dello studio; in caso di rifiuto all’accoglimento della domanda di un praticante possono essere

comminate sanzioni disciplinari.

Durante il periodo di *stage* è necessario un minimo di presenze in tribunale ed una partecipazione alla redazione di atti; deve essere concesso l'accesso ai fascicoli relativi ai diversi casi; in caso di controversie interne fra *tutor* e praticante, si può ricorrere ad un arbitrato. Fino a cinque anni fa la pratica era completamente gratuita, mentre ora sono previste retribuzioni minime

alla stregua di rimborsi spese; non c'è un minimo di ore di lavoro obbligatorie, dipende dagli studi. I praticanti devono fare richiesta per lo *stage* nei cinque anni immediatamente successivi alla laurea, altrimenti perdono il diritto di esercitare la professione, e comunque non possono avere più di 33 anni.

E' stata ultimamente presentata una proposta di riforma del codice dell'avvocatura che inte-

ressa in maniera particolare la figura del praticante e il suo inquadramento: tra le questioni più dibattute in questa sede, le più importanti riguardano l'eventuale stipulazione di un contratto con lo studio, la necessità di una retribuzione minima, l'eventuale previsione di una forma di collaborazione con la Corte d'Appello per il monitoraggio sull'effettività e la correttezza della pratica.

- L'AUSTRIA:

Dopo la laurea sono previsti nove mesi di pratica presso uno studio o presso il Tribunale; dopo tre anni da avvocato si sostiene un esame di Stato per

l'abilitazione definitiva. Gli avvocati formatori presentano una relazione al termine della pratica e non possono avere più di tre praticanti; al percorso concreto

è affiancata anche una formazione teorica; i praticanti ricevono un'adeguata retribuzione.

- CONCLUSIONI:

Da un punto di vista complessivo pare abbastanza pacifico che il *tutor* deve essere un riferimento presente, competente ed esperto per il praticante, il quale a sua volta gli deve rispetto, lealtà, correttezza e disponibilità ad imparare.

Il praticante deve avere la possibilità concreta di acquisire conoscenze, imparando a trattare con i clienti ed a gestire casi sotto la sua responsabilità; ha diritto ad una certa remunerazione al fine di non sentirsi sfruttato ed avere quindi maggiori stimoli per migliorare e

ampliare la propria cultura giuridica e non solo, e ad una struttura adeguata al lavoro (al profilo della retribuzione dovrebbe interessarsi anche l'intera società civile come prima fruitrice del servizio che il praticante-futuro avvocato rende alla stessa).

Alla fine dello *stage* il praticante deve potersi assumere il rischio di essere un avvocato autonomo; è chiaro che se ha ricevuto una buona formazione può desiderare di continuare a lavorare nello stesso studio.

Gli Ordini dovrebbero svolgere un ruolo maggiormente garantista sull'efficacia e sull'effettività della pratica, da un lato emettendo raccomandazioni e prescrizioni sul livello minimo di competenze e professionalità che un avvocato deve avere per poter essere inizialmente abilitato ad esercitare la professione e in un secondo tempo divenire *tutor*, dall'altro fornendo supporti alla formazione teorico-pratica dei praticanti. Gli Ordini hanno anche il compito di "vegliare" sui praticanti sotto l'aspetto deontologico ed etico.

- IL RUOLO DELLA FEDERAZIONE:

Si potrebbe arrivare alla previsione, sotto forma di raccomandazioni, di standard minimi che devono caratterizzare la relazione *tutor*-praticante. Si potrebbe redigere una vera e propria "carta del praticante"

contenente diritti ed obblighi dello stesso, con una parte dedicata anche al ruolo degli Ordini.

Si potrebbero avviare studi per una nuova regolamentazione dell'accesso all'Università e di conseguenza per l'accesso

alla professione. Sarebbe indubbiamente importante raggiungere una certa comunanza di visioni su alcuni *standard* minimi in un'ottica di integrazione europea: non si può parlare veramente di libertà di circolazione

ne e di stabilimento se le discipline della professione sono diverse nei vari paesi europei; bisogna muoversi verso un livello di formazione comune per

creare un substrato uguale in tutti i paesi, anche per realizzare concretamente la parità nella tutela dei diritti e nell'accesso alla giustizia (attenzione però a non

voler predisporre regole con il fine di limitare la concorrenza!).

Maria Vittoria Falavigna

* * *

IL CONGRESSO GENERALE DELLA F.B.E.- FEDERATION DES BARREAUX D'EUROPE A LIONE

Dal 27 al 29 maggio 2004 si è tenuto a Lione il Congresso Generale della Fédération des Barreaux d'Europe, avente ad oggetto "Il futuro degli Ordini Forensi nello spazio economico europeo".

Dopo il ricevimento dei partecipanti tenutosi la sera del giorno 27 presso il Municipio, alla presenza del Sindaco e delle Autorità locali, i lavori sono cominciati il successivo giorno 28 con le parole di benvenuto del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lione, Eric Jeantet, e del Presidente della F.B.E., Jean Pierre Gross.

La prima relazione è stata svolta da Ulrich Scharf, Vicepresidente della F.B.E., che ha illustrato la proposta della Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea per "La liberalizzazione dei servizi professionali". Si tratta di un progetto di direttiva che si propone di delineare un quadro giuridico di riferimento, al fine di eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e alla libera circolazione dei servizi stessi nell'ambito degli Stati membri. Occorre quindi che sia garantita ai prestatori e ai destinatari dei servizi la sicurezza giuridica necessaria al pieno esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato, coprendo così una grande varietà di attività econo-

niche, tra le quali è annoverata quella forense.

Al fine di eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento il progetto prevede, tra l'altro, misure di semplificazione amministrativa, principi uniformi per le procedure di autorizzazione e il divieto di condizioni particolarmente restrittive che possono ancora esistere nelle legislazioni di alcuni Stati membri, con obbligo di valutare la compatibilità di talune norme interne con i principi che saranno fissati dalla direttiva.

Per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi, il progetto prevede, in particolare, il principio del paese d'origine, secondo il quale il prestatore di servizi è sottoposto unicamente alla legge del paese nel quale è stabilito, mentre gli Stati membri non devono restringere i servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato. Questo principio è accompagnato da deroghe generali, transitorie, o per casi singoli.

Si stabilisce, inoltre, il diritto dei destinatari di utilizzare i servizi di altri Stati membri, senza essere impediti da misure restrittive da parte del loro paese o da comportamenti discriminatori di pubbliche autorità o di operatori privati.

Il progetto si inserisce nel processo di riforme economiche

teso alla realizzazione, entro il 2010, di un effettivo mercato interno dei servizi nell'ambito della Comunità Europea.

All'ampia relazione di Ulrich Scharf, che nell'occasione ha sostituito il delegato della Commissione U.E., sono seguite quelle svolte dai rappresentanti di Ordini e Associazioni forensi nazionali, sulla situazione nei diversi Stati europei.

Per il Regno Unito è intervenuto il presidente uscente della F.B.E., David Morgan, che, con la consueta vivacità ed ironia, ha esposto la situazione di Inghilterra e Galles, senza peraltro risparmiare critiche al c.d. rapporto Monti, nonostante la professione forense nei paesi anglosassoni sia molto più "liberalizzata" rispetto ad altri Stati europei. Vige infatti un divieto assoluto di lavorare a onorario fisso o raccomandato, dovendo essere il mercato a determinare il prezzo della prestazione. D'altra parte, non è vietato farsi pubblicità, anche se ogni forma di propaganda o informazione deve essere di "buon gusto".

La situazione italiana è stata illustrata nell'intervento di Mario Napoli, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Torino, il quale, a sua volta, ha espresso numerose perplessità sull'impostazione del commissario Monti. Il relatore ha, infatti, osservato che "una deregulation, come quella proposta,

andrebbe contro il bene che si intende tutelare, che è il soddisfacimento dei bisogni del cliente, che è certamente ben più importante del mercato”, rilevando altresì come “talune libere professioni godano di un regime particolare di diritti, perché ad esso corrisponde, nei confronti del consumatore/cliente e della qualità del servizio, un insieme di obbligazioni altrettanto significative”. A conclusione dell'intervento l'avv. Napoli ha ricordato che “nella prestazione professionale non esiste un livello basso, come è per le merci e per la maggior parte degli altri servizi: la nostra responsabilità, la nostra deontologia e la nostra preparazione sono e devono rimanere sempre le stesse e, se mai, tendere sempre più in alto”.

La relazione sull'ordinamento tedesco è stata svolta dal Vicepresidente della F.B.E., Ulrich Scharf, il quale ha riportato l'esistenza nel suo paese di tariffe fisse e vincolanti, ma solo per l'attività giudiziale, mentre per quella stragiudiziale esistono solo tariffe raccomandate. Inoltre, in Germania la pubblicità è consentita dal 1994, ma regolamentata.

La situazione spagnola è stata esposta da Jaume Alonso Cuevillas, decano dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona, che ha ricordato, in particolare, l'assenza di tariffe professionali e del divieto di pubblicità, la concorrenza che l'avvocato deve subire da parte di numerose figure professionali e la possibilità di costituire società anche con non avvocati.

La situazione in Svizzera è stata riferita da Olivier Freymond,

membro del Consiglio della Federazione Svizzera degli Avvocati e già Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Losanna. Dal 1° giugno 2002, nella Confederazione elvetica l'esercizio della professione, già affidato alle normative dei diversi cantoni, è regolato da una legge federale, la quale ha trasfuso nel diritto locale la direttiva europea sulla libera circolazione degli avvocati. In Svizzera non vige pertanto il divieto di pubblicità, con esclusione di quella comparativa o che implichi la pubblicazione dell'elenco dei clienti, non vi sono tariffe professionali ed è possibile costituire società tra avvocati, in alcuni casi anche con soggetti non iscritti all'albo.

In Francia, viceversa, gli avvocati possono partecipare ad associazioni solo con altri professionisti e a condizione che si tratti di professioni regolamentate. La relazione sul sistema francese è stata svolta dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lione, Eric Jeantet, che ha anche riferito della possibilità esistente dal 1986 di fissare gli onorari direttamente con il cliente, tenendo conto della capacità economica di questi, della difficoltà dell'*affaire* e della notorietà dell'avvocato.

Esistono comunque delle tariffe raccomandate, che, dal 1991, prevedono anche la facoltà di stabilire una percentuale sull'importo recuperato.

La pubblicità è ammessa, ma regolamentata, non essendo lecita quella comparativa, con espresso divieto di sviamento della clientela.

La giornata dei lavori si è chiusa con un dibattito, dopo l'intervento di Georges Albert-Dal,

Presidente del gruppo di lavoro per l'esercizio della professione di avvocato nell'Unione Europea (C.C.B.E.) e già Presidente della F.B.E.

E' seguita la cena di gala presso la sede del Consiglio Generale del Reno, alla quale ha partecipato, tra gli altri, il Ministro della Giustizia francese, Dominique Perben, che ha tenuto un breve discorso.

La mattina di sabato 29 maggio si sono riunite le Commissioni della F.B.E. e, successivamente, si è tenuta l'Assemblea Generale, con la proclamazione del nuovo Presidente, nella persona di Ulrich Scharf, e dei Vicepresidenti Jean-François Arrue e Maurizio De Tilla.

In conclusione, vogliamo ricordare le significative parole del Presidente uscente Jean-Pierre Gross sul tema congressuale: *“La minaccia di una deregolamentazione forzata delle professioni liberali pesa anche sulla professione d'avvocato. Anziché accoglierle come protettrici degli interessi della clientela e del pubblico in generale, si viene a bandire le regole professionali e deontologiche degli Ordini Forensi come ostacoli alla libera concorrenza tra avvocati o, più in generale, tra prestatori di servizi giuridici. I banchieri sono forse divenuti dei venditori di prodotti, come essi amano definirsi. Non è il caso che gli avvocati ne seguano le orme. La loro vocazione specifica di garanti dell'accesso al diritto e alla giustizia ed il ruolo che sono chiamati a giocare in uno Stato di diritto non possono adattarsi a un trattamento identico a quello dei mercanti”.*

Guido Clausi-Schettini

SENZA SCHERMI

QUANDO STRASBURGO PARLA LA CASSAZIONE SENTE FIOCA LA VOCE DELLA COSTITUZIONE

di Stefano Graziosi

La Cassazione con sentenza 4 maggio - 17 giugno 2004 n. 11350 ha escluso il diritto all'equo indennizzo per l'irragionevole durata delle liti avanti al Giudice Tributario.

Lo ha fatto in via generale, con l'eccezione solo dei giudizi aventi ad oggetto un rimborso di imposta pagata ma non dovuta, oppure l'individuazione del soggetto di un credito di imposta, oppure una sanzione tributaria commutabile in misura detentiva.

L'argomentazione adotta, in sintesi, è stata la seguente: il diritto all'equo indennizzo concesso dalla L. 24.3.2001, n. 89 (la c.d. legge Pinto) emanata in attuazione dell'art. 6, 11 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) è "conformato" dalla interpretazione ed applicazione di tale diritto da parte della Corte di Strasburgo - cioè deve essere *tal quale* -, e poiché la Corte di Strasburgo non riconosce in via generale il diritto alla ragionevole durata delle liti tributarie, neppure il Giudice italiano può farlo.

La Corte di Strasburgo infatti nella nota sentenza Ferrazzini/Italia del 12.7.2001 aveva ritenuto che "*la materia fiscale fa parte ancora del nucleo duro delle prerogative della potestà pubblica*", donde, non potendo qualificarsi come "*liti civili*" le controversie avanti i Giudici Tributarî, ad esse non si applica (con qualche eccezione, come sopra detto) l'obbligo della ragionevole durata la cui violazione fa sorgere il diritto all'indennizzo.

Un "*diritto - fotocopia*" di quello individuato dalla Corte di Strasburgo è stato dunque introdotto dalla Cassazione, e ritenuto vigente nell'ordinamento interno italiano.

Il percorso argomentativo della Cassazione si è snodato tutto nell'ottica del collegamento genetico e funzionale della c.d. legge Pinto con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ed ha portato, in simmetria tra i due piani interno ed internazionale, a "*far coincidere l'area di operatività dell'equa riparazione con quella (di violazione) delle garanzie assicurate dalla CEDU*", nei limiti ritenuti sussistenti dalla Corte di Strasburgo.

Né l'espressa previsione dell'art. 3 della legge Pinto, che include tra i soggetti legittimati passivi rispetto all'azione di riparazione anche il Ministero delle Finanze quando si tratti di procedimenti tributari, né il rilievo che nulla impediva al Legislatore nazionale di ampliare l'ambito di tutela predisposto dalla Convenzione a tutte le liti tributarie hanno potuto distogliere la Cassazione dal suo finale approdo, forse necessitato dal secondario ed obliquo percorso argomentativo prescelto: quello cioè della interpretazione della legge Pinto esclusivamente alla luce della sua congruità applicativa al testo della Convenzione.

Ed infatti di fronte al dubbio di incostituzionalità che le si parava sulla strada maestra dell'interpretazione della legge Pinto alla luce del novellato art. 111 comma 2 Cost., che, nel tutelare a sua volta la ragionevole durata come elemento del giusto processo, fa riferimento ad ogni tipologia di processo, non escluso quello tributario, la Cassazione ha svicolato. Perché ha apposto un "*non licet*".

Ha ritenuto cioè inammissibile tale questione di legittimità costituzionale, perché affrontarla avrebbe comportato un'invasione di campo della discrezionalità del Legislatore nazionale da parte della Consulta.

Presupposto di tale *non licet* è che possano esistere norme "*non integralmente attuative o comunque non pienamente in sintonia con il precetto costituzionale*", come sarebbe la legge Pinto.

Relativamente a tali norme non sarebbe possibile una "*correzione migliorativa*" da parte della Corte

Costituzionale, volta ad elevarne il “*tasso di costituzionalità*”.

La scoperta da parte della Cassazione della possibilità di una norma meticcia un po’ sana e un po’ malata, e cioè un po’ costituzionale ed un po’ no, pare un artificio compromissorio non condivisibile, un recupero, con altre parole, di quella nozione di “*norma costituzionale programmatica*” o “*non immediatamente precettiva*” che la stessa Sezione Prima della Cassazione (Cass. 8.8.2002, n. 11987; *Id.*, 17.4.03, n. 6178; *Id.*, 8.8.03, n. 11950) aveva riesumato proprio in tema di legge Pinto.

Ma la nozione di “norma costituzionale programmatica” è completamente superata, ed è assolutamente incompatibile con il disposto art. 111 comma 2 c.p.c. Infatti questa norma attiene al nucleo essenziale della tutela costituzionale dell’inviolabile diritto al giudizio offerta dall’art. 24 Cost..

Diritto al giudizio la cui effettività – per usare le parole stesse della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 388/99) – “*si combina con la durata ragionevole del processo*” e trova diretta tutela, al di là dei cataloghi delle convenzioni sottoscritte dall’Italia, “*e non meno intensa garanzia nel generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo fatto dall’art. 2 Cost.*”.

Dunque allora se la ragionevole durata del processo, di **qualsunque** processo, è un diritto “implicato” dai “principi fondamentali” della Costituzione (art. 2) e dai fondamentali diritti processuali garantiti alle parti nel processo (art. 24 e 25 Cost., e 111 comma 2), come può questo diritto essere un po’ assicurato e un po’ no, e quindi radiato dalle liti tributarie?

Se il diritto vivente dovesse veramente restare quello, dimezzato, individuato dalla Cassazione, non resterebbe altro rimedio che sollevare questione di incostituzionalità di siffatta restrittiva interpretazione della Legge Pinto.

Che il cittadino parte di una lite tributaria debba d’ordinario aspettarsi, senza ristoro, che il frutto – buono o cattivo – della lite toccherà ai suoi eredi pare contrario, per usare le parole della citata Corte Cost., “*ai diritti inviolabili dell’uomo sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coesenziali alla dignità della persona*”.

Probabilmente la Cassazione, nel fornire la sua soluzione interpretativa, ha “sotto traccia” voluto tenere in considerazione il cospicuo aggravio che deriverebbe all’Erario se potesse venir concesso l’equo indennizzo a tutti i giudizi tributari.

Ma questo è problema che non le competeva, e che addirittura è stato espressamente e brutalmente affrontato dall’Esecutivo.

Infatti, con decreto 5.5.03 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato accertato per il 2003 l’avvenuto raggiungimento dei limiti della spesa espressamente autorizzata dalla legge Pinto.

Come a dire: non ci sono i soldi, e neppure per quel più limitato numero di soggetti che hanno potuto rivendicare e visto accertato il loro diritto all’equa ripartizione.

Allora la legge Pinto è incostituzionale anche sotto il profilo della insufficienza dei mezzi messi a disposizione per l’erogazione degli indennizzi?

Forse.

Come in altra sede¹ ho rilevato ci vuole costanza e coraggio per ottenere l’attuazione piena della nostra Costituzione.

Questa costanza e questo coraggio l’hanno già avuto le Corti di Brescia di Venezia e di Perugia (C.d.A. di Brescia 9-17.8.2001; C.d.A. di Venezia 6.6 – 26.9.2002; C.d.A. di Perugia 18-30.10.2001, n. 331, oltretutto la Corte di Appello di Roma nella cassata pronuncia.

Spetterà però agli avvocati continuare ad infondere ai nostri Giudici costanza e coraggio affinché, nell’interpretare la legge Pinto, percorrano non la via torta di Strasburgo, ma quella maestra di Roma, sede del Giudice delle nostre leggi, e cerchino non solo la “sintonia” con la convenzione CEDU, ma soprattutto quella con la Costituzione italiana.

¹ I processi avanti le Commissioni Tributarie sono “civili”? (in La Previdenza Forense. 2001, pag. 294).

NON SOLO DIRITTO

a cura di Francesco Berti Arnoaldi Veli

Guido Longobardi, *“La Settimana rossa”*, Pendragon ed., Bologna, 2004, p. 106

A chi ha il vizio della lettura accade di ritrovarsi, col passare degli anni, impaniato in una ragnatela via via più fitta di ricordi, rimandi, echi da libro a libro, da autore a autore. Ed è inevitabile che ad ogni nuova lettura fili nuovi si aggiungano, alimentando paragoni, critiche, rivisitazioni. Istintivamente, si cerca il “precedente”, la “influenza”, la consonanza o dissonanza, i legami letterari, i corsi e i ricorsi. La frequentazione della letteratura finisce per sedimentare in chi legge modelli espressivi, e diciamo un “gusto letterario” che naturalmente lo fanno diventare esigente. Ci si àncora ad autori ed opere di cui si assorbe il messaggio ma anche la lezione estetica; ci si abitua a distinguere poesia da non-poesia, per dirla con Benedetto Croce, e buona prosa da scrittura mercantile. Quando però il lettore provvisto di questo viatico estetico si trovi ad attraversare la professione di avvocato, deve essere preparato a convivere con il “*jargon barbare*” della prosa curiale e forense che come tutti i linguaggi tecnici ha una sua necessità, ma che tende incontenibilmente a straripare anche fuori del diritto. Intitolando questa rubrica “**non solo diritto**”, abbiamo voluto anche verificare se avvocati e giudici, dimesse le loro toghe, riescano a dimenticare il gergo per recuperare la lingua italiana.

Giacché, quando si sa che l’autore che ci si appresta a leggere è un avvocato o giudice, qualche nascosta diffidenza si risveglia; c’è sempre il timore di incontrare uno stilema del gergo, o qualche aggettivo marchiato (immaginate il sobbalzo di chi trovasse, nel bel mezzo di un romanzo, la parola “pretestuoso”).

Questa diffidenza poteva ben sorgere di fronte al libro di Guido Longobardi, che è un avvocato serio e bravo, armato della nobile passione politica che è propria dei repubblicani storici, ma del quale non si conoscevano sin qui scritti profani.

Anch’io non mi sottraggo a questa latente diffidenza. Ma stavolta, se mai avesse voluto destarsi, essa si è istantaneamente spenta, alla sola lettura dell’incipit: “Nel giugno 1914 in Romagna e nelle Marche scoppiò una rivolta antigovernativa per il caropane”. Punto. Nemmeno due righe, dove c’è tutto quello che l’autore vuole dire, e nulla di più. E’ la prosa secca, essenziale che piaceva a Stendhal, e che provoca un effetto simile a quello che su un ghiottone ha una *entrée* sopraffina, predisponendolo a gustare il seguito. Il seguito non tradisce l’attesa. Dopo l’incipit, la pagina introduttiva (la 9, per la precisione) distende altri otto brevissimi periodi che in un totale di ventuno righe conducono alla fine dell’introduzione, tutta in una facciata in corpo 14.

Nove periodi in ventuno righe! A questo punto, volto la pagina, e proseguo già mezzo conquistato e pieno di curiosità la lettura fino all’ultima. E così, si consuma la scoperta.

Il titolo del libro non è da romanzo, ma piuttosto da studio storico: impressione che la stessa grafica s’incarica di rafforzare, presentando in copertina una fotografia d’epoca, del municipio di Alfonsine incendiato il 15 giugno 1914. E invece l’elemento romanzesco c’è, ed è preponderante, anche se intrecciato di fatti storici, di nomi di persone e di luoghi – Leandro Arpinati, Torquato Nanni, Benito Mussolini, Genuzio Bentini, e Fusignano, Lugo, Russi, Cotignola – che non lasciano dubbi: sì, si tratta proprio dell’autentica Romagna in quella calamitosa estate del 1914. I personaggi della narrazione però sono altri, e sono i venditori di telerie e biancheria che battevano paese per paese la Romagna, arrivandovi anche da lontano, da Pontremoli fucina di venditori ambulanti. A Bologna si rifornivano a

credito da Schiavio-Stoppani, ai quali lasciavano in deposito i loro incassi fino al giorno del ritorno a casa. Senza turbare l'ordine umano delle cose, la narrazione segue viaggi e incontri lasciando che il gioco creativo dell'autore ne descriva i trapassi e ne registri i toni. Che non concedono nulla alle tentazioni del pittoresco alla Beltramelli, o del finto semplice alla Panzini. La sbrigativa carnalità dei personaggi non ha niente di letterario, di sovraesposto, di forzato. I personaggi vivono, e l'abilità del narratore è di presentare il loro vissuto come se l'avesse sfiorato lui stesso e ne potesse ricordare in prima persona l'impalpabile qualità. (Eppure c'è ancora qualcuno che davvero può conservare qualche bagliore lontano di questo vissuto, e del suo fluire: l'amato decano dei nostri avvocati di Bologna, Alberto Tabanelli, romagnolo DOC da Massalombarda, che in quella Romagna del 1914 aveva otto anni e poteva forse aver compitato le scritte "Viva Salandra, viva Malatesta" tracciate sui muri delle case).

E' nella narrazione di persone semplici alle prese con la loro modesta quotidianità che la prosa di Guido Longobardi fa risaltare al meglio il suo ritmo essenziale, che cattura il lettore. Leggendola, mi veniva fatto di chiedermi a quali radici mai egli avesse attinto, per usarne con tanto consumata nitidezza. E' facile impiumare la scrittura, difficile invece mantenerla in un rigore di misura espressiva che si arresti proprio alla parola che va detta, senza aggiungerle altro, lasciando al lettore di scoprire sentimenti e stati d'animo. In questo breve libro, per esempio, bisogna aspettare di arrivare a pagina 16 per trovare un'esplicita notazione di stato psicologico: "Rimase turbato ...".

Seguendo il corso della curiosità che nella lettura *crescit eundo*, continuavo a scervellarmi sulle misteriose fonti alle quali l'autore (che è di suo un gagliardo lettore) potesse avere assaporato questa freschezza, quando a pagina 59 mi sono imbattuto in un segnale perentorio:

"Nell'osteria, dopo una cert'ora, quando molti se ne erano già andati,
i più intimi si chiudevano in una stanza e si mettevano a giocare d'azzardo,
spesso fino all'alba".

Ma qui c'è Fenoglio! L'epopea dei giocatori, la figura straordinaria di Paco, l'indimenticabile protagonista di "Ma il mio amore è Paco"; il Fenoglio dei racconti. Mi sembrava di aver trovato il filo, finalmente, di una famiglia letteraria; e gratificato della scoperta sono corso dall'autore per chiedergli se era proprio vero, o non avessi invece avuto le traveggole. Ma era così: Fenoglio e Sciascia erano nelle sue letture preferite; e nella poesia, sempre amorevolmente frequentata, Montale sopra tutti.

I conti tornano. Perché in questi tre grandi autori non solo vibra una scrittura in ciascuno inconfondibile, ma abita una comune passione civile, che Guido Longobardi conosce perché è anche la sua. Ed è una passione che lo ha spinto naturalmente a scegliere per questa sua prima opera i temi di un tempo attraversato da brividi di lotta e di guerra, in un terreno sussultorio pieno di attese oscure che sovrastano i personaggi, tuttavia incoscienti dei loro destini di partecipi "*al progressivo imbarbarimento del mondo*", come amaramente l'autore conclude *nell'explicit* del romanzo-cronaca-storia.

L'amaro è anche nel lettore, che ottant'anni dopo sa che cosa abbiano svelato le carte degli ignari giocatori.

Per finire, un sommesso suggerimento ai nostri lettori: lasciate perdere un'ora o due di mistificazioni televisive, e leggete questo libro. Farete un ottimo affare.

Nerio Zanardi, ancora.

“Bologna forense” s’è già occupata di Nerio Zanardi: una prima volta, nel numero 3 del 1999, pubblicando nella rubrica “Non solo diritto” un’opera che aveva tutti i titoli per essere recensita in questa rubrica, “Ricordi e veleni nel Torrione dell’uditore”, compendio di pensieri di Zanardi in campi che una volta venivano definiti “di varia umanità”, e che oggi assegnamo più volentieri alla vocazione civile, letteraria, storica e di costume, di un autore che per sua professione viva nelle stanze del diritto. Una seconda volta, purtroppo, nel n. 1 del 2004 (p. 7-9) per dedicare un ricordo e un saluto alla sua memoria, quando la sua morte aveva dolorosamente colpito anche noi avvocati, assieme ai suoi colleghi giudici.

Del suo assiduo interesse e studio specialmente nel campo delle ricerche storiche, ma anche in quello letterario, Nerio Zanardi aveva lasciato un imponente complesso di appunti, memorie, ricerche d’archivio e bibliografiche, ed infine minute di opere pubblicate o ancora da pubblicare. Un patrimonio prezioso, per la storia della vita di un uomo, e per l’insieme organico di materiali di ricerca che era auspicabile non andassero dispersi. La vedova, signora Rina Zanardi, ha avvertito amorevolmente questa esigenza: ed ha voluto, aiutata dalla collaborazione del prof. Marchand dell’Università di Losanna col quale Zanardi si era legato di solidarietà intellettuale, mantenere unito tutto il patrimonio di ricerche storiche affidandolo alla stessa Università di Losanna, dove resterà a disposizione degli studiosi come “Fondo Nerio Zanardi”. Parallela collocazione hanno avuto presso la Faméia Bulgneisa della nostra città gli scritti e appunti riguardanti storia e costume di Bologna.

Nel segnalare l’illuminata decisione della signora Zanardi, esprimiamo qui il vivissimo compiacimento della nostra rivista e dell’avvocatura bolognese per un gesto di alto valore civile, che onora la cultura italiana.

In uno dei grandi quadrivi battuti, generazione dopo generazione, da studiosi, studenti, ricercatori e storici, da oggi sappiamo che resterà oltre il tempo il segno ed il nome di Nerio Zanardi. Nessun modo migliore di conservarne viva la memoria nella comunità culturale europea.

Nuovo sito:

www.ordineavvocatibologna.net

E-mail: info@ordineavvocatibologna.net

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Pubblichiamo la lettera del Presidente del Consiglio Nazionale Forense del 4/12/2004 per mettere al corrente delle iniziative che lo stesso Consiglio sta programmando.

Cari Colleghi,

Vi comunico le ultime novità concernenti la nostra professione che, dall'osservatorio CNF, ho registrato in questi giorni:

1. Composizione Commissioni esami di Avvocato

Con molta fatica e con la dedizione dei nostri uffici per cui siamo grati al dott. Ezio Germani con la collaborazione di tutti gli Ordini distrettuali, siamo riusciti a completare in extremis le Commissioni di esame. Nei prossimi giorni avremo notizia degli abbinamenti delle sedi per la correzione dei compiti.

Il CNF ha inserito nel calendario dei suoi lavori anche il tema della riforma degli esami, dal momento che la formula oggi vigente è solo sperimentale, come peraltro si era precisato al Congresso di Arezzo.

2. Convegno di Bari

Il Convegno sulla celebrazione dei 130 anni di istituzione degli Ordini ha avuto grande successo, con punte di 800 presenze.

La discussione sui temi attuali della professione, alimentata dalla presenza degli Ordini, delle Associazioni e dei politici di riferimento ha dato buon esito, perché si sono ribaditi i punti fermi sui quali la nostra categoria non può transigere.

3. Convegno di Venezia (Triveneto)

Anche al Convegno di Venezia ho rappresentato i punti saldi sui quali il CNF è impegnato, e per i quali l'Avvocatura unita nei programmi e negli intenti sta lottando. Il Triveneto si sta impegnando nella redazione di alcune ricerche e di documenti sugli aspetti rilevanti della nostra attività, ivi compresa la consulenza legale.

4. Antiriciclaggio

Abbiamo redatto le osservazioni alla bozza di regolamento in corso di elaborazione presso il Ministero dell'Economia. Il Ministero vaglierà le osservazioni e ci convocherà per discuterne i contenuti.

Ho profittato dell'incontro indetto dal Min. Siniscalco giovedì scorso per ribadire la necessità di rispettare il diritto comunitario e il diritto costituzionale nella redazione del regolamento sull'antiriciclaggio.

5. Studi di settore.

Sempre nella riunione il Min. Siniscalco ha raccolto le osservazioni delle categorie professionali sugli studi di settore. Ho fatto presente che la nostra categoria:

- non intende essere assimilata alle imprese negli studi di settore, perché, anche se si tratta di meri documenti di natura statistico-contabile, proprio dagli studi di settore alcuni politici avevano tratto lo spunto per inserire nei progetti di riforma delle professioni il principio di equiparazione delle professioni intellettuali alle imprese. Ho segnalato poi l'enorme differenza tra l'organizzazione degli studi e dell'attività forense rispetto alla organizzazione della attività di produzione di beni e servizi di un'impresa, l'andamento ondulatorio e non prevedibile del nostro lavoro, del fatturato e delle spese, sicché non sono attendibili le previsioni di gettito degli uffici tributari.

Poiché il Min. ha chiesto un nuovo incontro, Commissione tributaria del CNF si impegnerà a fondo per contestare ogni iniziativa che dovesse risolversi in un aggravio dell'incidenza tributaria sul nostro reddito.

6. Riforma delle professioni

Ho incontrato l'on. Vietti, il quale mi ha confermato che il Min. Castelli sta elaborando un suo proprio testo, che dovrebbe tener conto della Vietti bis e degli emendamenti del progetto unitario pendente in

Parlamento..

Spero che il risultato non sia peggiore – dal nostro punto di vista – di quello predisposto con la Vietti bis, che ha riconosciuto molte delle richieste fatte. Quando sarà noto il testo Castelli, ne discuteremo tutti insieme (Ordini e Associazioni) per progettare le iniziative comuni.

7. Processo telematico.

Ieri a Bologna sono stati presentati al pubblico i primi risultati della sperimentazione nelle sette sedi di Tribunale. I risultati sono buoni, ma occorre:

- avvicinare, anche culturalmente, gli avvocati all'uso della telematica nell'attività lavorativa
- migliorare il suo uso da parte dei giudici e dei cancellieri
- verificare se la sperimentazione possa essere estesa ad altri settori

Anche su questi temi il CNF è impegnato con la Commissione Informatica

8. Incontri

Giovedì 9 dicembre sarò a Milano, invitato dal Coa, per una discussione sull'antiriciclaggio a prossima settimana a Milano: il 9 pomeriggio in Bocconi si terrà un convegno sul codice civile europeo, e sabato il CNF ne discuterà con lo Stuy Group, che aveva già ospitato a Roma anni fa il tema è ormai di attualità;

- il 15 dicembre sarò a Bruxelles per conto del CCBE, per partecipare alla Commissione sul "Quadro comune di riferimento" per la costruzione di un diritto contrattuale europeo;

Sono stato invitato dell'Ordine di Brescia venerdì prossimo, e ivi terremo un incontro con gli Avvocati sui temi in discussione.

- Sabato 18 dicembre sarò a Benevento per discutere con gli universitari sulle modalità di collaborazione con il CNF, perché le Università possano dedicare maggior interesse e una più fattiva partecipazione alla preparazione culturale e professionale dei giovani che frequentano le Facoltà di Giurisprudenza.

9. Iniziative comunitarie

Il CCBE sta lavorando su molti fronti (antiriciclaggio, servizi, corporate governance, etc.); la delegazione italiana è impegnata e chiediamo a tutti gli Ordini di seguire questi indirizzi perché si sta delineando un nuovo volto della professione di cui dobbiamo tutti nessuno escluso essere al corrente, perché i temi trattati concernono l'attività quotidiana di ogni avvocato.

10 . Ufficio di Bruxelles

Il 30 novembre è stato inaugurato l'ufficio di Bruxelles. Non appena ricevuto il verbale, sarà mia cura farvelo tenere.

11. Congresso nazionale.

Oggi proseguono i lavori del comitato organizzatore. Anche di questo avrete notizie.

Così come avrete notizie puntuali sui lavori della Commissione Siliquini e sull'operato delle Commissioni, del Centro di formazione e della Fondazione dell'Avvocatura.

In ogni caso, molti materiali sono pubblicati sul sito web, a cui faccio rinvio.

12. Nuovo incontro con gli Ordini

Fisseremo la prossima riunione degli Ordini dopo le vacanze natalizie, dal momento che molti Ordini hanno chiesto, per semplificare il lavoro, di indire le riunioni ogni due mesi (anziché mensilmente, come originariamente si era progettato).

Occorrerà fare una riflessione comune sul testo della riforma dell'ordinamento giudiziario, che attribuisce nuovi compiti al CNF e agli Avvocati e verificare in che modo il CNF e le Associazioni potranno contribuire alla redazione dei decreti delegati.

Penso che incontrerò molti di Voi prima delle vacanze, ma, se così non fosse, invio a tutti gli auguri più cordiali

Guido Alpa

ASTAF - ASSOCIAZIONE STAMPA FORENSE

ASTAF - ASSOCIAZIONE STAMPA FORENSE VI CONSULTA NAZIONALE AVVOCATI E GIORNALISTI

a cura di Sandro Giacomelli

Si è svolta a Torino il 21 e 22 ottobre 2004 la VI Consulta Nazionale Avvocati e Giornalisti su un tema, peraltro, di grande attualità dopo le polemiche dell'inizio d'anno, "Inaugurazione dell'anno giudiziario - Cerimonia o confronto".

Nella prima giornata i relatori Danovi, avvocato, Borgnia, magistrato, e Fossati, giornalista, hanno analizzato il problema sul significato di una cerimonia tesa a far conoscere come la Giustizia era stata amministrata nell'anno precedente, e sull'opportunità di un aggiornamento per renderla più aderente alle necessità del momento.

Il legislatore, con il nuovo ordinamento giudiziario, al momento ancora in discussione alle Camere, aveva, nel frattempo, dimostrato di aver preso coscienza del fatto che l'annuale cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, limitata alla relazione del Procuratore Generale, non costituiva più un utile strumento di valutazione sull'amministrazione della giustizia ed aveva previsto, abrogando le vecchie norme, come le assemblee generali della Corte di Cassazione e della Corti d'Appello fossero convocate entro dieci giorni successivi alle comunicazioni sull'amministrazione della giustizia del Ministro di Giustizia alle Camere, da tenersi entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione dei Procuratori Generali e dei Rappresentanti dell'Avvocatura, per ascoltare la relazione da parte dei rispettivi Presidenti.

L'avv. Remo Danovi, nel corso della relazione, ha fatto rilevare al, presente, Sottosegretario di Stato, On.le Michele Vietti, come la partecipazione dei rappresentanti dell'Avvocatura alla inaugurazione dell'anno Giudiziario non dovesse essere limitata all'ascolto della relazione del Presidente della Corte di Cassazione e dei Presidenti delle Corti d'Appello, così come proposto nel progetto del nuovo Ordinamento Giudiziario, ma come dovesse essere consentita una partecipazione più attiva, con la possibilità di interloquire per manifestare le proprie opinioni e proposte.

Il relatore ha rivendicato la necessità, oltre che opportunità, di una partecipazione in posizione paritetica con il Procuratore Generale.

L'on.le Vietti, riconosciuta la fondatezza del suggerimento, ha proposto l'emendamento all'art. 86 D.D.L. 1296, che prevede, appunto, l'intervento del rappresentante dell'Avvocatura e del Procuratore Generale, dopo, la relazione del Presidente sull'amministrazione della Giustizia, in accoglimento della mozione che l'ASTAF, a conclusione dei lavori della VI Consulta, aveva così formalizzato.

"L'ASTAF - Associazione Nazionale della Stampa Forense - a conclusione dei lavori della VI Consulta sull'inaugurazione dell'Anno Giudiziario: Cerimonia o confronto, sentite le relazioni e gli interventi nonché gli approfondimenti emersi dalla Tavola Rotonda, rilevata la contrarietà dell'avvocatura alla proposta di modifica dell'art. 86 dell'ordinamento Giudiziario, all'esame del Parlamento; rivendica anche in base all'art. 111 della costituzione finalmente modificata la piena giurisdizione dell'avvocatura ed il diritto della stessa a partecipare a tutte le iniziative in contraddittorio e a condizione di parità, a difesa dei diritti di tutti i cittadini, attuando il giusto processo regolato dalla legge.

Conseguentemente chiede che in sede di riforma, sia statuito che alle assemblee generali della Corte

di Cassazione e delle Corti d'Appello, riunite in forma pubblica e solenne, l'avvocatura possa partecipare non solo per ascoltare la relazione prevista dall'art. 86 del disegno di legge sull'Ordinamento Giudiziario ma anche per essere coprotagonista con diritto di parola perché si verifichi il coinvolgimento reale nel dibattito sulla giustizia **invita** il Governo a sostituire nell'art. 33 del nuovo testo approvato dalla Camera in data 30 giugno 2004 le parole "per ascoltare" con la parola "dopo", con ciò consentendo l'effettiva partecipazione dell'avvocatura".

L'emendamento, come proposto, è stato approvato e pertanto, dal prossimo anno il rappresentante dell'Avvocatura potrà prendere parola dopo la relazione del Presidente.

Nella seconda giornata si è svolta la tavola rotonda sugli stessi temi a cui hanno partecipato il dott. Meliadò, componente del C.S.M., il dott. Roia, sostituto procuratore della Repubblica di Milano, l'avv. De Tilla, Presidente della Cassa di Previdenza, l'avv. Grillo Presidente dell'OUA, il dott. Berardi, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, il dott. Sorgi direttore de "La Stampa" che ha operato da moderatore.

Grande successo, quindi, e di risultati a dimostrazione ancora una volta, che il dialogo costruttivo porta a scelte concordate e per ciò valide.

La politica dell'ASTAF è tesa, come ha dimostrato fino ad ora, a creare il dialogo, e non solo tra le componenti dell'Avvocatura ma con la Magistratura e, nel caso, con il Giornalismo per "concretizzare le aspettative di una società progredita come la nostra".

* * *

Nuovo testo dell'art. 86 approvato.

Articolo 86

(Relazioni sull'amministrazione della giustizia)

1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, Il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione **del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei Procuratori generali presso le corti di appello** e dei rappresentanti dell'avvocatura per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello, **intervengono anche il procuratore generale e il rappresentante dell'avvocatura.**

La collega Maria Anna Alberti è stata rieletta nel Comitato dei Delegati. Ci facciamo interpreti del sentire comune del foro bolognese per esprimere le più sincere felicitazioni con l'augurio che venga altresì confermata nel Consiglio di Amministrazione e possa così proseguire il lavoro intrapreso nell'interesse dell'intera classe forense.

NOTIZIE DALL'UIA

di Bruno Micolano

September more:

Immaginate Ginevra, trasudante ricchezza, bella gente, donne, affascinanti ed eleganti, con fare austero, tutto ciò unito ad un inizio di settembre come da tempo non se ne vedeva: l'estate aveva spento la propria violenza e, alla calura, era subentrata una brezza leggera con un sole ancora caldo e un cielo terso che copriva tutto: i giardini, il lago, le ville pigramente adagiate sulle rive, e là, in lontananza, sua maestà il Monte Bianco che all'imbrunire, quando sul lago erano già calate le prime ombre della sera, risplendeva ancora degli ultimi raggi del sole ed i ghiacciai e la cima sembravano degli specchi che irradiavano l'ultimo sole.

Cosa ci può essere di più bello che, a fine vacanze, ritrovare vecchi amici, convenuti da tutte le parti del mondo con i loro variopinti abiti e colori per il congresso mondiale dell'U.I.A.???

Ma, si sa, il paradiso non è de hoc mundo e, se ci sarà, dovremo attendere.

E', infatti, in questa atmosfera paradisiaca che, ogni giorno, in un crescendo quasi wagneriano, giungevano da tutte le parti del mondo notizie terribili, le quali raggelavano i nostri animi e il paradiso, da cui eravamo circondati, diventava a sua volta crudele, poiché era lì a dimostrarci come sarebbe bella "l'aiuola che ci fa tanto feroci" se non...

E nella mente mi si affollavano i ricordi di altri settembre da quello nero (70), a Monaco (72),

al Cile (73), nineteen eleven e oggi l'Ossezia.

Ma tant'è. Il Congresso, pur con questa mestizia in corpo, ha aperto i lavori.

La sede non poteva essere più adatta e prestigiosa: l'aula dell'assemblea generale dell'ONU, situata nella vecchia sede del palazzo della Società delle Nazioni. Di fronte, sovrastante, il magnifico e imponente palazzo, sede internazionale della Croce Rossa e, Dio solo sa, quale sarà stato l'affannoso lavoro in quelle stanze in quei giorni.

L'apertura, come dicevo, è stata solenne. Il Presidente Leroy ha dichiarato aperti i lavori dopo che il delegato in Europa delle Nazioni Unite e le varie autorità elvetiche ci avevano porto il saluto di benvenuto.

Un piccolo rinfresco in una splendida sala del palazzo con vista sul lago ha chiuso la serata.

Il giorno dopo iniziarono i lavori veri e propri del Congresso.

Il tema principale era interessante: il diritto alla salute, il primo dei diritti all'uomo?? Sono intervenuti avvocati di tutti i paesi fra cui: Albert Dal, presidente emerito dell'ordine degli avvocati di Bruxelles, Mario Stasi, presidente emerito dell'ordine degli avvocati di Parigi.

Nello stesso tempo le Commissioni affrontavano i temi da loro prescelti e, per citare solo alcuni piace ricordare: la risoluzione dei conflitti in materia di proprietà intellettuale, il segreto professionale degli intermediari finanziari, i patti pre-matrimo-

niali e l'applicazione extraterritoriale del diritto del lavoro.

La prima giornata si chiudeva con un rinfresco sul terrazzo dell'Hilton con la solita vista mozzafiato.

Il secondo giorno i lavori proseguivano e, nel primo pomeriggio, si svolgeva anche l'assemblea degli avvocati italiani.

Poche le novità, se non la decisione di istituire un delegato regionale e l'iniziativa, applauditissima, d'inviare a colleghi francesi una lettera esprimente il disagio di tutta l'avvocatura italiana nel recente e noto caso Battisti. L'assemblea si chiudeva con un caldo ringraziamento a Marco Gay, nella sua qualità di vice presidente dell'U.I.A..

La sera si chiudeva poi con la simpatica usanza del *dinez chez les confreres*.

L'ultimo giorno s'iniziava con il tema generale molto attuale e interessante: regolamentazione internazionale dell'esercizio della professione di avvocato sul piano nazionale. Chi detiene l'autorità sulla professione?: intervenivano autorità in materia fra cui: Filippo Amato, direttore generale della Commissione europea in materia di concorrenza, Robert Grey, presidente dell'American Association, Jean Marie Burguburu, presidente dell'ordine degli avvocati di Parigi e Roberto Busato, presidente dell'ordine degli avvocati del Brasile.

Chiudeva il Congresso l'assemblea che nominava Presidente il parigino Paul Nemo e la sera si finiva con la solita cena di gala,

purtroppo di tono minore rispetto a quella degli altri anni.

La partecipazione del nostro foro era importante e qualificata.

La Cocchi, bravissima nostra collega, ha diretto i lavori della sua Commissione Diritto dei Media con sapienza ed eleganza, suscitando un interesse che si è tramutato in una partecipazione attenta anche se il giorno e l'ora (ore 9.00 del sabato mattina) facevano temere il peggio. Il

tema prescelto era certamente meritevole di interesse: protezione dei diritti della personalità e libertà di informazione.

Molto apprezzato anche l'intervento dell'avv. Bucci nella Commissione informatica e telecomunicazioni.

Fra gli altri bolognesi partecipanti hanno presentato una relazione l'avv. Vivaldi, l'avv.ssa Gnudi, l'avv.ssa Isola, l'avv.ssa Di Francia e l'avv.ssa Pizzi.

Personalmente ho diretto i lavori della Commissione del Diritto di Famiglia.

Non tocca a me dirlo, ma, mi auguro che il dibattito sia stato interessante.

Il prossimo Congresso è già stato convocato per Fez dal 31 agosto al 4 settembre p.v.

Per chi fosse interessato al mondo U.I.A. segnalò i seguenti ulteriori appuntamenti:

Nizza - 4-5 febbraio 2005: Incontro fra la delegazione italiana e quella francese. Si commenterà la direttiva che disciplina i ricongiungimenti delle famiglie degli immigrati.

Alger - Algeria 9-10 ottobre 2004: Le relazioni tra l'Unione del Magreb Arabo e l'Unione Europea.

Madrid - Spagna 4-5 novembre 2004: L'arbitrato internazionale in Spagna: una nuova legge e una nuova sfida.

Bangalore - India 28-30 gennaio 2005: L'informatica e il diritto.

Barcelone - Spagna 25-26 febbraio 2005: Valutazione medico legale dei danni fisici.

Amsterdam - Olanda 4-5 marzo 2005: Forum della mediazione.

Munich - Germania 18-19 marzo 2005: Relazioni fra la casa madre e le filiali estere.

Manama - Bahrain aprile 2005: Aspetti giuridici a ruolo della Charia sul sistema bancario e finanziario islamico.

New York - Stati Uniti 20-23 aprile 2005: Diritto del contenzioso.

Oxford - Regno Unito 1-3 luglio 2005: Secondo corso del diritto inglese dei contratti.



JUS BOLOGNA SPORT



a cura di Manlio D'Amico

CICLISMO

CAMPIONATO ITALIANO FORENSE A ISCHIA

Il primo fine settimana di ottobre si è svolta ad Ischia l'ultima prova annuale del campionato italiano forense, la cronoscalata del Monte Epomeo.

Divertimento, competizione, spirito di amicizia e l'ottima ed ineccepibile organizzazione curata dall'avv. Santaroni dello Jus Roma, hanno reso questo fine settimana degno di essere ricordato come gradevolissima esperienza.

Complici incontestabili, la splendida locatio ed un caldo sole per niente timido che hanno permesso, il sabato pomeriggio, un piacevole giro cicloturistico dell'isola e regalato alla cronoscalata del giorno seguente temperature vicine ai trenta gradi.

Per un giorno avvocati, magistrati e notai sono stati trattati come veri e propri professionisti delle due ruote. La partenza dal castello aragonese effettuata dal sindaco di ischia, la protezione da parte delle ammiraglie della squadra locale e delle volanti e moto delle forze dell'ordine hanno creato un'atmosfera eccezionale. Infine, la copertura aerea dell'elicottero ha calato gli atleti e gli spettatori in un clima da *Grande Boucle*.

Come ogni appuntamento del campionato forense la scelta del luogo e del periodo determina il grado di partecipazione dei colleghi che in quest'occasione, e non a caso, sono stati ben 45, provenienti da tutta Italia e, i più, con contentissime mogli al seguito poiché beneficiarie delle miracolose cure termali dell'isola.

Il tracciato della gara, rappresentato da una salita di otto chilometri con pendenze vicine al 12%, ha provato duramente anche gli scalatori più allenati.

Ovviamente, nella splendida e sportivissima competizione ischiana non sarebbero potuti mancare i colori dello Jus Bologna, Città che da sempre risponde con fervore agli appuntamenti con lo sport.

Assente giustificato il capitano avv. Manlio D'amico, impegnato in altra competizione, i colori dello Jus Bologna sono stati rappresentati e ben difesi da un giovane ciclista, l'avv. Nicola Ancarani che, già l'anno scorso, nella cronometro di Mantova, aveva ben rappresentato la propria categoria sfiorandone il podio.

Quest'anno la prestazione del nostro portacolori è stata premiata con un onorevole 3° posto di categoria ancora più importante tenuto conto del livello pseudo-professionale degli agguerriti competitori.

La maglia tricolore è stata indossata dal collega Troiano dello Jus Foggia che ha superato di un soffio (7") il collega Grasselli dello Jus Padova e lasciato poco distante l'avv. Senni dello Jus Cesena.

Da segnalare, inoltre l'ottima prestazione della giovane collega Laura Calisconi Colnaghi che ha scalato il monte Epomeo al ritmo dei migliori colleghi uomini.

Già decisi gli appuntamenti previsti per il 2005 che prevedono la mediofondo a Parma nell'ambito della gran fondo "Barilla", la gara in linea a Latina ed infine la cronoscalata del monte Pellegrino a Palermo.

SCI**38° CAMPIONATO ITALIANO AVVOCATI E MAGISTRATI SCIATORI***di Giovanni Cerri*

A Tarvisio nella prima settimana di febbraio è andata in scena la 38a edizione dei campionati.

Nell'inverno più rigido degli ultimi anni il clima è stato più che favorevole ed ha regalato ai partecipanti splendide giornate di sano agonismo e rilassante divertimento.

La compagine bolognese, orfana, del superlativo fondista Pierluigi Papa, si è ben difesa a livello di squadra conquistando il 6° posto nella classifica generale combinata e il 3° nel supergigante.

A livello individuale spiccano i piazzamenti dell'insostituibile Sergio Taddei primo di categoria nel supergigante e terzo nella gara di fondo; il 2° posto di categoria di Luca Vittori tanto nel S.G. quanto nel gigante; Giovanni Cerri è stato rispettivamente 7° e 8° di categoria.

Buono il risultato dello stoico Carlo Gandolfi Colleoni che, nonostante le ferite, ha riportato un brillante ottavo posto nel gigante.

Salutiamo poi con vivo piacere il secondo posto di categoria del giovane Edoardo Montanari che grintosamente ha arrancato nella gara di fondo.

Un vivo apprezzamento allo sci in rosa dove brillano le piazze d'onore di categoria della grintosa evergreen Giovanna Machirelli e della giovane Rebecca Gelli nel gigante che hanno completato la ottima performance di squadra.

Per la cronaca la classifica per ordini vede rispettivamente ai primi tre posti Udine, Milano e Tolmezzo.

Un particolare ringraziamento all'Ordine di Toello, alla Promotur regionale ed all'avv. Francesco Vespasiano per la calorosa accoglienza e la squisita ospitalità.

Non ultimo deve darsi conto dell'interessante convegno giuridico "Il processo civile italiano nello spazio giuridico europeo" dove l'avv. Campeis, del foro di Udine, e il dr. De Paoli, Presidente del Tribunale di Gorizia, hanno affascinato i partecipanti proiettandoci nelle sempre più ricorrenti interazioni tra competenze concorrenti e legislazioni conflittuali in ambito U.E..

Con la benedizione della Madonna del santuario di Lussari, sullo spartiacque di tre nazioni, abbiamo archiviato questa

ennesima edizione con il solo rammarico di una partecipazione in tono minore del foro bolognese che avrebbe forse più validamente potuto difendere il Nettuno così faticosamente guadagnato nella scorsa edizione a Vipiteno.

Tarvisio dovrà poi essere ricordata perché sono state poste le basi per fondare l'associazione che affiancherà i vari comitati organizzativi che negli anni a venire avranno il privilegio di gestire la manifestazione. Il costituendo comitato ha allo studio l'articolato di statuto che il presidente Tarantola del Tribunale di Milano, in parallelo con l'avv. Bassani, dovrà redigere.

Un particolare ringraziamento al dr. Alberto Rizzo di Ravenna per essere stato il motore del costituendo comitato e per la elaborazione di norme uniformi per i campionati del futuro.

Mentre ormai ci si appresta a sciolinare l'attrezzatura prima di riparla in cantina giunge la comunicazione che tra le candidature per la 39ª edizione sono in lizza Livigno ed altra località dolomitica.

DATI IN BREVE

DATI IN BREVE (riferiti al periodo 1 luglio - 30 novembre 2004)			
Iscritti al 31/5/2004		Iscritti al 30/11/2004	
Avvocati totale	3.172	Avvocati totale	3.251
<i>di cui</i>		<i>di cui</i>	
- Avvocati nell'albo ordinario	3.017	- Avvocati nell'albo ordinario	3.099
- Professori a tempo pieno nell'elenco speciale	51	- Professori a tempo pieno nell'elenco speciale	52
- Dipendenti uffici legali enti pubblici	102	- Dipendenti uffici legali enti pubblici	100
- Avvocati sospesi a tempo indeterminato	2	- Avvocati sospesi a tempo indeterminato	2
- Praticanti, compresi patrocinatori	1.705	- Praticanti, compresi patrocinatori	1.607

<i>ADUNANZE DEL CONSIGLIO</i>					
Nel periodo 7 giugno - 29 novembre 2004 sono state tenute n. 24 adunanze con le seguenti presenze dei Consiglieri					
Annalisa Atti	22	Claudio Cristoni	19	Fausto Sergio Pacifico	21
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	21	Vincenzo Florio	15	Mauro Poli	8
Sandro Callegaro	22	Giovambattista Fragomeni	21	Antonio Spinzo	22
Giovanni Cerri	20	Sandro Giacomelli	21	Lucio Strazziari	23
Guido Clausi-Schettini	24	Flavia Masè Dari	18	Tiziana Zambelli	22
"La presente tabella elaborata a puri fini statistici rileva la presenza alle adunanze dei consiglieri che abbiano presenziato ai lavori del Consiglio per un periodo superiore alla metà della durata di ogni seduta."					

<i>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</i>					
Nel periodo 7 giugno - 29 novembre 2004 sono state tenute n. 2 adunanze con le seguenti presenze dei Consiglieri					
Annalisa Atti	1	Claudio Cristoni	1	Fausto Sergio Pacifico	1
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	2	Vincenzo Florio	1	Mauro Poli	0
Sandro Callegaro	2	Giovambattista Fragomeni	2	Antonio Spinzo	2
Giovanni Cerri	1	Sandro Giacomelli	0	Lucio Strazziari	2
Guido Clausi-Schettini	2	Flavia Masè Dari	1	Tiziana Zambelli	2

VARIAZIONI ALL'ALBO

Riferito al periodo 30 giugno - 30 novembre 2004

Cassazionisti iscritti nel periodo

Billi Luigi	16/7/04
Bordoni Gabriele	15/9/04
Bosi Carlo	26/11/04
Cagossi Paola	15/9/04
Carestia Bassi Giulia	16/7/04
Castelli Maria Fulvia	15/9/04
Clausi-Schettini Guido	15/9/04
Corsini Gian Felice	29/10/04
Dall'Asén Gastone	16/7/04
Fonti Piera	26/11/04
Giampaolo Mariachiara	29/10/04
Lenzi Nicola	13/10/04
Martini Alessandro	26/11/04

Avvocati iscritti nel periodo

Alagna Rocco	6/12/04
Alt ieri Laura	6/9/04
Appezzi Giuseppe	19/7/04
Armilli Cristina	20/9/04
Balducci Simone	6/12/04
Battaglia Raffaello	8/11/04
Bernardi Elena	6/12/04
Bertasi Cristiana	13/9/04
Boccioletti Filippo	6/12/04
Capelli Michela	18/10/04
Casadio Maddalena	6/12/04
Cicognani Stefania	6/12/04
Clemente Gianfranco	5/7/04
Crea Maria	18/10/04
De Simone Arturo	13/9/04
Di Benedetto Annalisa	20/9/04
Di Gennaro Stefano	8/11/04
Di Stefano Alvise	6/9/04
Dirupo Arianna	11/10/04
Driusso Luca	26/7/04
Feijoo Garcia Luis	6/9/04
Fignagnani Giacomo	12/7/04
Fratte Stefano	26/7/04
Gamberini Daniele	6/12/04
Gandolfi Fabio	6/12/04
Garcea Giacomo	11/10/04
Gasponi Gemma	20/9/04
Ghetti Federica	6/12/04
Grande Giuseppe Carlo	27/9/04
Grandi Micaela	11/10/04
Guazzarini Valerio	8/11/04
Guernelli Federico	5/7/04
Gurgone Paolo	11/10/04
Iannucci Benedetta	11/10/04
Ienco Annalisa	25/10/04
Iurato Marco	18/10/04

Landi Angela	11/10/04
Lenzi Francesca	27/9/04
Lenzi Stefano	6/12/04
Liberatoscioli Lucrezia	8/11/04
Lizzi Aleardo	11/10/04
Maccagnani Massimo	11/10/04
Maglia Francesco	11/10/04
Manaresi Federico	11/10/04
Manzini Stefano	6/12/04
Marino Igor	22/11/04
Marmo Graziella	6/12/04
Martinini Emanuela	20/9/04
Mazzanti Giacomo	19/7/04
Melucci Giuseppe	25/10/04
Mengoli Valerio	18/10/04
Mincioni Federica	27/9/04
Minerali Milena	11/10/04
Minganti Lorenzo	25/10/04
Miniero Elena	20/9/04
Monzoni Leila	18/10/04
Morozzi Stefania	15/11/04
Negroni Elisa	25/10/04
Neppi Federico	18/10/04
Nicoletti Veronica	25/10/04
Nisticò Massimiliano	11/10/04
Osti Mikaela	18/10/04
Palma Rocco	6/12/04
Papetti Stefano	25/10/04
Pettazoni Veronica	25/10/04
Piccaglia De Eccher Chiara	25/10/04
Picchioni Rossella	8/11/04
Pieretti Francesca	8/11/04
Piperata Giuseppe	11/10/04
Politino Daniela	11/10/04
Pugliese Valeria	8/11/04
Quarneti Giacomo	6/12/04
Quitadamo Silvia	6/9/04
Rabbito Chiara	26/7/04
Rada Maddalena	25/10/04
Raitano Alessio	11/10/04
Rasia Carlo	8/11/04
Restani Matteo	18/10/04
Rigon Rebecca	22/11/04
Rimondini Andrea	6/12/04
Rizzo Alessandra	15/11/04
Ronchi Gian Andrea	8/11/04
Rossi Filippo	6/12/04
Roversi Alessandra	22/11/04
Rutigliano Flora Grazia	27/9/04
Salvini Stefania	6/12/04
Sandoni Stefano	6/12/04
Semeraro Giorgio	6/12/04
Senerchia Federica	6/9/04
Signorini Mariarosca	22/11/04

Solazzi Benedetto	6/12/04
Strazzari Giacomo	6/12/04
Turrini Gianluca	15/11/04
Valentini Vico	12/7/04
Zanetti Melania	6/12/04

Patrocinanti iscritti nel periodo

Biagini.	
Francesco	22/11/04
Bignami Galeazzo	12/7/04
Boschini Davide	25/10/04
Bossone Angela	13/9/04
Brunelli Linda	12/7/04
Buccolieri Lucia Anna	5/7/04
Campitelli Carmine	29/11/04
Caridi Andrea	6/12/04
Castrignanò Roberta	6/12/04
Cavallo Silvia	29/11/04
Cerrone Chiara	18/10/04
Cesari Annamaria	6/9/04
Chirollo Emanuela	8/11/04
Colloca Daniela	25/10/04
Conte Virginia	6/9/04
D'Alfio Domenico	13/9/04
D'Angelo Paola	29/11/04
Dalla Vecchia Carlo	27/9/04
Ferraioli Simone	20/9/04
Forni Marina	29/11/04
Fossaceca Lucilla	8/11/04
Franceschini Simone	27/9/04
Francia Francesca	6/12/04
Gabrielli Matilde	6/9/04
Gamberini Federica	12/7/04
Gasparini Giada	20/9/04
Gelli Rebecca	8/11/04
Giardina Davide	15/11/04
Guernieri Andrea	6/9/04
La Cava Vincenzo	25/10/04
Lamazza Raffaella	6/12/04
Lazzaro Valentina	11/10/04
Lillo Giulia	18/10/04
Lipparini Ilaria	11/10/04
Luwanga Nuru Fato	20/9/04
Marchetti Matteo	22/11/04
Mazza Claudio	6/9/04
Menotti Elena	13/9/04
Montagna Manuela	13/9/04
Orsini Roberta	18/10/04
Patricolo Fabio	5/7/04
Prosdocimo Cinzia	8/11/04
Ravagnani Silvia	6/12/04
Rossetti Novella	13/9/04
Sabbi Luca	20/9/04
Spagnolo Simona	26/7/04

Sponga Tiziana	6/12/04	Cicchetti Agnese	11/10/04	Kolletzek Chiara	27/9/04
Stefani Lorenzo	6/12/04	Cicognani Stefano	8/11/04	La Torre Cathy	18/10/04
Zannini Diana Maria	6/12/04	Cinefra Annalisa	25/10/04	Labanti Davide	8/11/04
Zucchini Mattia	5/7/04	Cipriani Matteo	25/10/04	Lambertini Luca	8/11/04
Praticanti iscritti nel periodo		Cirulli Emiliano	6/9/04	Laseca Angela	8/11/04
Agostinelli Cristina	18/10/04	Coletti Vincenzo	25/10/04	Lavanga Maria Grazia	8/11/04
Alberoni Agnese	8/11/04	Collina Sara	5/7/04	Lazzari Isabella	20/9/04
Albertin Lucia	18/10/04	Conti Claudia	11/10/04	Lazzarini Marcella	13/9/04
Alfino Cosimo	18/10/04	Cosentino Valentina	8/11/04	Lerose Joseph	8/11/04
Alimonti Angela	8/11/04	Costa Michele	25/10/04	Liberatoscioli Antonello	18/10/04
Alvisi Silvia	20/9/04	Cottignoli Chiara	8/11/04	Licchetta Elvira	25/10/04
Aquitani Silvia	6/9/04	Cremonini Filippo	8/11/04	Lodi Barbara	27/9/04
Ascanio Lorenzo	11/10/04	Cremonini Vittorio	18/10/04	Loisi Emanuela	8/11/04
Baiesi Andrea	18/10/04	Cristoni Maria Marta	12/7/04	Lucarelli Francesca	8/11/04
Baratta Roberto	11/10/04	D'Alessandro Florinda	11/10/04	Lucchese Francesca	8/11/04
Barile Giulia	18/10/04	D'Apote Luca	6/12/04	Maccariello Pasquale	8/11/04
Barrea Annamaria	12/7/04	Dal Pian Maria	8/11/04	Macrò Giulia	3/11/04
Barresi Rossella	8/11/04	Dalle Donne Luigi	15/11/04	Magazzino Michele	11/10/04
Bassini Francesco	18/10/04	De Fatico Luigi	8/11/04	Maiani Vanessa	25/10/04
Battistini Ilaria	25/10/04	Di Capua Federico	27/9/04	Malossi Davide	8/11/04
Belletti Chiara	8/11/04	Di Cerbo Luigi	11/10/04	Mancino Antonio	8/11/04
Benatti Cinzia	13/9/04	Di Francesco Barbara	11/10/04	Mangiavillano Alessandra	8/11/04
Beninato Giuseppina	20/9/04	Di Lillo Pietro	11/10/04	Marino Nicoletta	27/9/04
Benisi Stefania	25/10/04	Di Maio Marco	8/11/04	Martignago Giacomo	8/11/04
Bentini Barbara	25/10/04	Di Maria Sabrina	8/11/04	Marzo Daniela	25/10/04
Bernardini Beatrice	8/11/04	Di Nicola Valeria	13/9/04	Masetti Zannini Manuela	8/11/04
Berti Daniela	25/10/04	Di Paola Massimo	8/11/04	Massignan Alisa	29/11/04
Bertucci Bruno	27/9/04	Di Sabatino Emidia	20/9/04	Matteoni Giacomo	8/11/04
Betti Isabella	8/11/04	Dossi Alice	8/11/04	Matteucci Francesca	25/10/04
Bettini Nadia	13/9/04	Esposito Andrea	25/10/04	Mattioli Francesco	27/9/04
Bianchini Milena	25/10/04	Fazzolari Valeria	8/11/04	Matucci Monica	19/7/04
Bignoli Valentina	6/9/04	Felicani Massimo	8/11/04	Mazza Alessia	5/7/04
Biondi Daniela	27/9/04	Ferrari Matteo	27/9/04	Mazzacurati Annalisa	8/11/04
Bione Susanna	8/11/04	Ferretti Anna	11/10/04	Mazzanti Francesca Maria	3/9/04
Bonora Silvia	8/11/04	Finizio Chiara	8/11/04	Micalizzi Lucia	8/11/04
Borelli Daniele	8/11/04	Fiore Massimo Nicolino	5/7/04	Michelotto Davide	27/9/04
Borghesi Silvia	8/11/04	Fiorini Deborah	8/11/04	Monari Cristian	8/11/04
Bortolini Nicola	8/11/04	Flamminio Stefania	8/11/04	Morara Elisa	25/10/04
Boschi Valeria	11/10/04	Fregola Luciano	8/11/04	Mussato Anna	25/10/04
Bragagni Francesco	5/7/04	Gaddoni Gianandrea	19/7/04	Nadalini Michele	13/9/04
Braiato Enrico	25/10/04	Gaggia Renato Maria	8/11/04	Nalbone Roberto	8/11/04
Brandoli Francesco	8/11/04	Gallerani Fabio	8/11/04	Nanni Christian	15/11/04
Brighenti Elena	18/10/04	Gardini Chiara	6/9/04	Nannini Stefano	18/10/04
Brini Cecilia	19/7/04	Gardini Claudio	26/7/04	Natali Francesca	6/9/04
Buldini Alberto	18/10/04	Gaspari Silvia	8/11/04	Navaro Elisa	25/10/04
Buonapace Alberto	8/11/04	Gencarelli Luca	27/9/04	Nepoti Beatrice	8/11/04
Buoso Silvia	18/10/04	Germi Alessandra	8/11/04	Nerozzi Laura	8/11/04
Buranello Elisabetta	8/11/04	Ghiotti Micaela	27/9/04	Nitti Maria Elena	18/10/04
Busato Cristina	25/10/04	Gianniello Giovanni	8/11/04	Noradino Giuseppe	8/11/04
Calderari Gabriella	19/7/04	Gibello Cinzia	6/9/04	Norcia Silvia	8/11/04
Calzolari Matteo	8/11/04	Gobbo Lucrezia	11/10/04	Novielli Saverio	8/11/04
Campagnoli Filippo	8/11/04	Golino Francesca	6/9/04	Orlandini Gianni	25/10/04
Campo Giuseppe	25/10/04	Gosetti Di Sturmeck Giorgia	8/11/04	Panucci Rossella	12/7/04
Camporesi Federico	11/10/04	Gramolini Sara	12/7/04	Panzone Ubaldo	15/11/04
Caprioli Alessia	27/9/04	Grandi Daniela	13/9/04	Pelle Stefania	18/10/04
Carfagnini Chiara	11/10/04	Greco Riccardo	13/9/04	Perrina Marco	8/11/04
Casali Sara	6/9/04	Guaglianone Pasquale	27/9/04	Piacente Cecilia	8/11/04
Casetti Matteo	26/7/04	Guercio Annafilomena	27/9/04	Pignatelli Michela	8/11/04
Castelli Laura	6/9/04	Guida Monica	18/10/04	Poggi Federico	25/10/04
Cesari Stefano	18/10/04	Gulesich Nicole	8/11/04	Potitò Alice	8/17/04
Cesari Valentina	11/10/04	Gullotta Milena	8/11/04	Pretolani Gianni	8/11/04
		Izzo Noemi	8/11/04	Prezioso Claudio	27/9/04
				Pulvirenti Maria Emanuela	8/11/04

Quintili Michela	25/10/04	Santovito Mariaserena	18/10/04	Torreggiani Elisa	8/11/04
Rampino Daniele	25/10/04	Sarti Adele	8/11/04	Tosti Andrea	18/10/04
Randazzo Franca	8/11/04	Scatassa Francesco	11/10/04	Totta Matteo	20/9/04
Ricci Alessandra	18/10/04	Schincaglia Fabio	11/10/04	Totti Monica	11/10/04
Ricciardi Francesca	8/11/04	Sciannameo Francesca	5/7/04	Turini Tomaso	8/11/04
Righi Catia	8/11/04	Silvagni Elena	27/9/04	Urban Alessandro	8/11/04
Rizzi Federica	18/10/04	Simonini Martina	8/11/04	Valentini Pina	6/9/04
Roberto Elsa	8/11/04	Spagnuolo Rossella	11/10/04	Valorosi Antonietta	8/11/04
Rondelli Giacomo	11/10/04	Stampone Debora	27/9/04	Venarucci Caterina	11/10/04
Rossi Alessandra	13/9/04	Sticchi Salvatore	6/9/04	Venturi Martina	8/11/04
Rossi Giulia	18/10/04	Stranieri Chiara	11/10/04	Venturi Valentina	6/9/04
Rossi Maddalena	12/7/04	Tanagli Elena	6/9/04	Vero Michela	25/10/04
Rovati Andrea	8/11/04	Tavoni Barbara	11/10/04	Visciglia Donatella	8/11/04
Rubicondo Mariacarmen	27/9/04	Temprati Viviana	27/9/04	Visser Susanna	8/11/04
Ruo Roberto	25/10/04	Terrusi Claudia	15/11/04	Vivencio Gianluca	8/11/04
Sabattini Alberto	8/11/04	Testa Giulia	8/11/04	Vozza Margherita	8/11/04
Sacchetto Francesca	8/11/04	Tibolla Claudia	11/10/04	Zedda Gianfilippo	8/11/04
Santoriello Alessio	8/11/04	Toma Aristodemo	8/11/04		
Santoro Marina	6/9/04	Tonelli Angela	13/9/04		

FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE

(CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA)



SEMINARIO SUL DIRITTO SPORTIVO: CONTRATTI, DANNI E RESPONSABILITÀ

PROGRAMMA	RELATORI
<p>14 GENNAIO 2005 ORE 15.00 - 19.00</p> <p>LA RESPONSABILITA' CIVILE NELLO SPORT ED IL DOPING</p>	<p>Prof. Avv. Giovanni Facci Incaricato di diritto sportivo nell'Università di Bologna</p> <p>Prof. Avv. Massimo Franzoni Ordinario di diritto civile nell'Università di Bologna</p> <p>Avv. Alessandro Lovato Avvocato in Bologna</p> <p>Avv. Carlo Carroli Avvocato in Bologna</p>
<p>21 GENNAIO 2005 ORE 15.00 - 19.00</p> <p>LA GIUSTIZIA SPORTIVA</p>	<p>Avv. Mario Zoppellari Ricercatore di procedura civile nell'Università di Bologna Giudice della CAF</p> <p>Avv. Pier Paolo Zamboni Avvocato in Bologna</p>
<p>28 GENNAIO 2005 ORE 15.00 - 19.00</p> <p>CONTRATTI ASSOCIATIVI E CONTRATTI SINALLAGMATICI NELLO SPORT; IL FALLIMENTO DELLE SOCIETA' SPORTIVE</p>	<p>Prof. Avv. Andrea Lolli Incaricato di diritto fallimentare nell'Università di Ferrara</p> <p>Prof. Avv. Margherita Pittalis Incaricato di diritto privato nell'Università di Bologna</p> <p>Avv. Mattia Grassani Avvocato in Bologna</p>

Le iscrizioni si ricevono presso la Fondazione Forense Bolognese - Via del Cane, 10/a - dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30.

Termine iscrizioni: 10 gennaio 2005

SEDE DEL CORSO: Via Del Cane, 10/a - Bologna

COSTO COMPLESSIVO DEL CORSO: € 180,00 (I.V.A esclusa)

COSTO PER UN SINGOLO INCONTRO: € 70,00 (I.V.A esclusa)